

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1014^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 49-59

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 61-73

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni:

(3285) *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa):

| | |
|--|------------------|
| PASTORE (FI) | 2, 4, 5 e passim |
| PELLEGRINO (DS), relatore | 3, 4, 5 e passim |
| CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 4, 5, 7 e passim |
| GASPERINI (LFNP) | 5, 12 |
| SENESE (DS) | 10 |
| CALLEGARO (CCD) | 11 |
| ROBOL (PPI) | 14 |
| PASQUALI (AN) | 14 |
| LUBRANO DI RICCO (Verdi) | 15 |
| BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 17 |

Discussione:

(4735) *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. – *Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia*

(2750) ANDREOLLI ed altri. – *Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine*

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 18 |
| NOVI (FI) | 18, 21, 22 e passim |
| BISCARDI (DS) | 18 |
| MORO (LFNP) | 21 |
| COLLINO (AN) | 21, 28, 33 |
| BESOSTRI (DS) | 21, 24, 28 |
| CAMBER (FI) | 24, 35, 40 |
| * SERVELLO (AN) | 41 |
| PINGGERA (Misto-SVP) | 44 |
| Verifiche del numero legale | 22, 23 |

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di un'interrogazione e la
discussione di una mozione:

| | |
|--------------------------------|--------|
| PRESIDENTE | 47, 48 |
| DI BENEDETTO (UDEUR) | 47 |
| DIANA Lino (PPI) | 47 |

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3285:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Articolo 1 ed emendamento | 49 |
|-------------------------------------|----|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 | Pag. 50 | Approvazione da parte di Commissioni permanenti | Pag. 61 |
| Articolo 2 ed emendamenti | 50 | GOVERNO | |
| Articolo 3 ed emendamento | 53 | Trasmissione di documenti | 61 |
| Articolo 4 ed emendamenti | 54 | CORTE COSTITUZIONALE | |
| Articolo 5 ed emendamenti | 55 | Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità | 62 |
| Articoli 6 e 7 | 57 | CONSIGLI REGIONALI | |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 | 58 | Trasmissione di voti | 62 |
| Articolo 8 | 59 | INTERROGAZIONI | |
| Proposta di coordinamento | 59 | Annunzio | 48 |
| | | Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni | 63 |
| ALLEGATO B | | Interrogazioni | 64 |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Annunzio di presentazione | 61 | | |
| Assegnazione | 61 | | |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva l'emendamento 1.1 (testo 2) e l'articolo 1, nel testo emendato. Viene poi approvato l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 2.100. Dà conto degli altri emendamenti.

PELLEGRINO, *relatore*. Propone alcune modifiche all'emendamento 2.2 al fine di chiarire che la disposizione è riferita al trasferimento di sede e non di ufficio. (*v. Allegato A*). Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1.

PASTORE (*FI*). Accoglie la modifica suggerita dal relatore. (*v. Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 2.2 (testo 2).

GASPERINI (*LFNP*). È favorevole all'emendamento 2.3 in quanto il proscioglimento è un istituto diverso dall'assoluzione.

PELLEGRINO, *relatore*. Concordando con il senatore Gasperini, modifica il parere precedentemente espresso rimettendosi al Governo sugli emendamenti 2.3 e 2.5, di analogo contenuto.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.5.

Il Senato approva l'emendamento 2.3. È poi respinto l'emendamento 2.4. Viene invece approvato l'emendamento 2.5 e l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

PASTORE (*FI*). L'emendamento 3.2 affida all'amministrazione una potestà maggiore in merito alla sospensione in caso di condanna di primo grado.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2 in quanto la filosofia cui si ispira il provvedimento è quella di restringere la discrezionalità delle amministrazioni.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (*FI*). Dà conto dell'emendamento 4.1a.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 che risolve il problema, segnalato nella sua stessa relazione, relativo alle ipotesi di peculato di scarsissimo valore. È contrario all'emendamento 4.2.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato approva il 4.1, con conseguente preclusione del 4.1a. Il Senato respinge poi il 4.2 ed approva l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. È favorevole al 5.1 ed è contrario al 5.2.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 5.1; conseguentemente il 5.2 è precluso. Risultano quindi approvati gli articoli 5, nel testo emendato, 6 e 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. È favorevole ad entrambi.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore per il 7.0.1, mentre propone ai presentatori una riformulazione del 7.0.2. (*v. Allegato A*).

SENESE (*DS*). La accoglie.

Il Senato approva il 7.0.1 e il 7.0.2 (testo 2). È quindi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (*CCD*). Annuncia l'astensione del suo Gruppo. Il testo non afferma esplicitamente che i provvedimenti disciplinari attengono anche ai reati contro la pubblica amministrazione ed equipara la sentenza di condanna al patteggiamento, superando le oscillazioni giurisprudenziali. Inoltre, la sentenza di assoluzione esclude automaticamente il procedimento disciplinare, anche se questo può riguardare fatti, sia pure non di rilevanza penale, contrari al buon andamento della pubblica amministrazione; al contrario, il comma 4 dell'articolo 2 concede un'eccessiva discrezionalità per la riassegnazione all'ufficio del pubblico dipendente assolto in sede penale, in determinate circostanze.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GASPERINI (*LFNP*). Il suo Gruppo voterà a favore del disegno di legge, proprio perché viene sancita l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza, ai fini del giudizio di disvalore sul pubblico dipendente che, accettando il procedimento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in qualche modo acclara il pregiudizio arrecato alla trasparenza e al buon funzionamento della pubblica amministrazione.

ROBOL (*PPI*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

PASQUALI (*AN*). Il Gruppo AN si asterrà dalla votazione, in quanto il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, contiene eccessivi automatismi e quindi contrasta con i principi della giustizia sostanziale e della graduazione della pena al comportamento illecito.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Il testo in votazione offrirà adeguata tutela alla pubblica amministrazione, la cui immagine è stata nel passato gravemente danneggiata presso l'opinione pubblica dal mantenimento in servizio di funzionari colpevoli di rilevanti reati, ma nello stesso tempo salvaguarda la dignità dei funzionari coinvolti in procedimenti penali ma poi risultati estranei, evitando qualsiasi forma di discrezionalità nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

PASTORE (*FI*). Il Gruppo Forza Italia, pur condividendo l'impostazione generale del provvedimento, giunto peraltro con eccessivo ritardo all'esame dell'Aula, mantiene tuttavia le perplessità manifestate nel corso della discussione e quindi si asterrà dalla votazione. Propone una modifica di coordinamento al comma 2 dell'articolo 3. (*v. Allegato A*).

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è favorevole.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1 ed il disegno di legge n. 3285, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Biscardi per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1^a e 7^a.

BISCARDI (DS). Il testo approvato dalla Camera dei deputati contiene norme a tutela della minoranza linguistica slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione e nella vita degli organi collegiali e nelle assemblee elettive; prefigura iniziative governative per agevolare i rapporti con la Repubblica di Slovenia; detta disposizioni volte alla salvaguardia degli interessi sociali, economici ed ambientali di questa minoranza linguistica individuando concrete forme di tutela in ambito scolastico, in particolare per quanto riguarda le scuole materne. Nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite è emersa una significativa diversificazione di orientamenti tra la maggioranza, intenzionata ad approvare definitivamente il testo licenziato dalla Camera dei deputati, ed i Gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale, che hanno manifestato la loro contrarietà con la presentazione di circa 1.500 emendamenti. Ciò non ha consentito alle Commissioni riunite di conferire ai relatori il mandato a riferire in Aula. *(Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. Non avendo le Commissioni riunite concluso l'esame in sede referente, la discussione in Aula avverrà senza relatore e prendendo come testo base quello licenziato dalla Camera dei deputati, l'atto Senato n. 4735.

NOVI (FI). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, pone una questione pregiudiziale, chiedendo che prima della votazione sia verificata la presenza del numero legale.

MORO (*LFNP*). Sostiene la proposta del senatore Novi.

COLLINO (*AN*). Anche Alleanza Nazionale appoggia la questione pregiudiziale.

BESOSTRI (*DS*). L'eventuale approvazione della pregiudiziale ritarderebbe ulteriormente l'approvazione di una legge che risponde a precisi obblighi internazionali, dopo la firma da parte dell'Italia della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,36 è ripresa alle ore 10,56.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale presentata dal senatore Novi.

NOVI (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,20.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge la questione pregiudiziale proposta dallo stesso senatore.

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione generale.

BESOSTRI (*DS*). La questione della tutela della minoranza linguistica slovena è emblematica dell'opposto atteggiamento culturale che ispira le posizioni politiche dei Gruppi di maggioranza e di minoranza. La Casa delle libertà ritiene infatti che l'unità della nazione sia minata dal riconoscimento dei diritti delle minoranze mentre da parte della maggioranza si pone l'accento sul valore delle diversità che rafforzano il ruolo dello Stato. Il disegno di legge si colloca peraltro all'interno del percorso

tracciato a livello europeo e condiviso dal Governo italiano volto a promuovere l'uguaglianza delle minoranze all'interno dei Paesi, quale presupposto alla costruzione di uno Stato sovranazionale. Un atteggiamento di chiusura su tale questione rappresenterebbe un grave colpo alla credibilità che l'Italia si è conquistata in Europa dal punto di vista culturale, politico ed economico. La minoranza slovena inoltre non ha mai manifestato posizioni autonomistiche, essendo peraltro perfettamente integrata, e rappresenta una risorsa, in una situazione transfrontaliera, quale ponte tra diverse Nazioni. (*Applausi dal Gruppo DS*).

COLLINO (*AN*). Non è credibile il richiamo all'identità nazionale e alla delicatezza delle relazioni internazionali che l'attuale maggioranza rivolge alla Casa delle libertà; i cittadini friulani hanno superato i problemi legati alle foibe e alla posizione di confine della regione, che si avvia a svolgere il ruolo che le compete, con la Slovenia e la Carinzia, nello sviluppo del centro Europa. Alleanza Nazionale è favorevole alla salvaguardia delle minoranze culturali e linguistiche, come sancito dalla Costituzione, purché si tratti di un'esigenza realmente avvertita dalle popolazioni interessate. Il provvedimento rappresenta invece un passo indietro rispetto alla libertà riconosciuta dalla Convenzione europea a ciascun componente delle minoranze linguistiche di richiedere particolari salvaguardie, motivo per il quale la Casa delle libertà ha proposto un censimento, analogamente a quanto è stato fatto in altre zone; inoltre, si ricomprende la comunità slovena della provincia di Udine che, a differenza di quelle di Trieste e di Gorizia, non è altrettanto radicata e differenziata. (*Vivi applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

CAMBER (*FI*). Il provvedimento giunge all'esame dell'Assemblea senza il preventivo approfondimento in Commissione, per essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in ciò violando la dignità del Senato; il testo suscita poi alcuni dubbi di legittimità costituzionale con riferimento sia alla violazione della parità di trattamento tra minoranze linguistiche sia alle norme in tema di attribuzione di soggettività giuridica alle frazioni, di rapporti sindacali e di federalismo. Considerata la fretta e la superficialità con cui si è giunti ad elaborare il testo, sarebbe opportuno che lo stesso fosse riesaminato da un Comitato ristretto, anche perché la mancanza di alcuni profili sostanziali importanti rende il provvedimento una forzatura rispetto alla volontà della stessa minoranza slovena, che non intende compromettere il delicato equilibrio con le altre etnie. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. I profili di costituzionalità dovranno essere risolti dall'Assemblea, mentre, per quanto riguarda il possibile esame in sede ristretta, il Governo ha già manifestato la propria disponibilità e quindi devono essere maggioranza ed opposizione a trovare l'accordo.

SERVELLO (*AN*). Il testo in esame è ingiustificato, confuso nei contenuti e complessivamente tale da determinare una discriminazione tra le minoranze tutelate e le altre e da creare forme di separazione tra italiani non richieste dalle stesse minoranze linguistiche. Negativa appare anche la scelta del momento politico e la volontà di caricare di significati politici la questione, tanto da far riecheggiate temi da guerra fredda inopportuni, se non addirittura pericolosi, in fase preelettorale. Alleanza Nazionale è contraria a questa violazione dei sentimenti nazionali attuata con forme demagogiche che certo non contribuiscono all'integrazione di tutti i cittadini italiani nella comunità nazionale: sarebbe molto più utile tutelare adeguatamente la lingua italiana e l'insieme delle tradizioni storiche che costituiscono l'elemento unificante della Nazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PINGGERA (*Misto-SVP*). La legge recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena è attesa da anni e costituisce quindi un passaggio importante dal punto di vista politico sia perché attua l'articolo 6 della Costituzione, sia perché ogni atto in questa direzione è un contributo effettivo alla stabilizzazione della pace in Europa. Esprimendo soddisfazione per il riconoscimento di forme particolari di tutela alle popolazioni germanofone della Val Canale, auspica l'approvazione definitiva della legge prima della chiusura della legislatura, anche se è un errore la decisione di limitare l'ambito di applicazione delle norme e sarebbe stato opportuno accentuare la tutela per quanto riguarda l'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in particolare in sede giurisdizionale. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione e la discussione di una mozione

DI BENEDETTO (*UDEUR*). Chiede alla Presidenza l'inserimento nella programmazione dei lavori della prossima settimana dell'interrogazione 3-04283, riguardante l'anagrafe bovina, firmata dal Gruppo UDEUR.

PRESIDENTE. La Presidenza verificherà la disponibilità del Governo, sollecitandone comunque la risposta urgente.

DIANA Lino (*PPI*). Chiede che venga inserita quanto prima all'ordine del giorno la discussione della mozione 1-00481 relativa all'istituzione sezione distaccata della corte d'appello per il Lazio sud, con sede a Frosinone.

PRESIDENTE. Sull'argomento deciderà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Bucciarelli, Camerini, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Ferrante, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Masullo, Murineddu, Pappalardo, Passigli, Piloni, Rocchi, Senese, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dell'Unione europea; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Monteleone e Sella di Monteluca, per partecipare al Seminario organizzato dall'Agenzia Spaziale italiana; Duva, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3285, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dai senatori Senese e Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Senese.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 è ritirato in quanto il suo contenuto è già inserito nel testo proposto dalla Commissione.

Gli altri emendamenti tendono a dare rilievo in qualche modo al procedimento disciplinare e quindi ad evitare possibili sanzioni anche di natura costituzionale trasformando in potestà quello che appare come un obbligo della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 2.1, siccome in questo articolo si dispone il trasferimento per il pubblico dipendente che sia semplicemente indagato, abbiamo previsto che il trasferimento può avvenire, «sempre se possibile e se non contrario a norme di legge». Infatti, esistono pubblici dipendenti che sono, per così dire, incardinati e hanno un regime di guarentigie che mi sembra eccessivo mettere in crisi solo perché nei loro confronti è stato emesso un avviso di garanzia o comunque è stato aperto un procedimento. In quest'emendamento si considera altresì la fattibilità pratica del trasferimento perché potrebbero esistere amministrazioni locali che, non avendo una presenza sul territorio oppure avendo sede in un unico ufficio, non possono trasferire il dipendente.

L'emendamento 2.2 si illustra da sé, nell'ottica che ho sottolineato.

L'emendamento 2.3 contiene delle precisazioni, mentre l'emendamento 2.4 è di natura garantista, cercando di graduare la decorrenza dei termini previsti nell'articolo 2 a seconda del livello della sentenza di condanna.

L'emendamento 2.5 è di natura tecnica e tende ad una chiarificazione di natura lessicale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Quanto all'emendamento 2.2, avrei bisogno di un chiarimento, e cioè sapere se il riferimento è al trasferimento di sede oppure al trasferimento di ufficio. In quest'ultimo caso, il parere è contrario perché in realtà il trasferimento di ufficio non implica alcuna conseguenza negativa per il dipendente. Un geometra comunale imputato del reato di corruzione, addetto al settore dell'edilizia privata, per effetto di questa norma verrebbe trasferito al settore dell'edilizia pubblica e non riceverebbe alcun danno, nemmeno sotto il profilo dell'avanzamento di carriera o del trattamento economico.

Se invece si riferisce al trasferimento di sede allora, pur restando intatto il trattamento economico e la progressione di carriera, ciò comporterà che il figlio deve cambiare scuola, oppure, ad esempio, deve iscriversi ad un diverso circolo di tennis o di *bridge*. In tal caso un qualche onere motivazionale in più potrebbe essere accertato.

Quindi il parere è favorevole se ci si riferisce al trasferimento di sede, espungendo quindi dall'emendamento 2.2 le seguenti parole: «Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo» lasciando le altre: «in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministra-

zione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio». Se la modifica da me proposta è accolta dal presentatore il mio parere è favorevole.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5. La mia contrarietà è dovuta al fatto che il sistema sembra estremamente più garantista dell'attuale per il dipendente: poiché il trasferimento è di ufficio o di sede o solo eccezionalmente può essere data la sospensione mi sembra giusto che questi provvedimenti, in genere minimali, data l'eccezionalità della sospensione, vengano meno o con il decorso dei cinque anni o con il procedimento definitivo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Necessito però di un ulteriore suo chiarimento relativamente alla questione sollevata rispetto all'emendamento 2.2.

PELLEGRINO, *relatore*. Onorevole rappresentante del Governo, in base a quanto ho testé evidenziato, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 reciterebbe nel seguente modo: «L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o all'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio». In particolare, la valutazione dell'opportunità assumerebbe così un contenuto più preciso.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo allora con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Pastore se intende accogliere la proposta di modifica avanzata dal relatore in merito all'emendamento 2.2.

PASTORE. Signor Presidente, bisogna pure accontentarsi; quindi accolgo la richiesta di modifica. A mio parere, però, al terzo rigo dell'emendamento 2.2 la parola «nell'ufficio» dovrebbe essere sostituita con le parole: «nella sede». Chiedo al relatore una sua opinione nel merito.

PELLEGRINO, *relatore*. Credo sia meglio lasciarlo così com'è, facendosi riferimento anche ad ufficio diverso nella parte finale.

PASTORE. Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2 (Testo 2), presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Ritengo, signor Presidente, che la precisazione indicata nell'emendamento sia esatta e debba essere accolta: si dice infatti che, se pronunciata sentenza di proscioglimento, seguono le conseguenze indicate al comma 3 dell'articolo 2. Ricordo però nei miei studi di diritto penale che il proscioglimento è cosa diversa dalla assoluzione penale. Il proscioglimento si ha quando, per una causa qualunque come la prescrizione o altro, il processo perisce e muore; quindi non si sa se l'imputato sia colpevole o innocente perché una determinata causa ha fatto estinguere la procedura.

L'assoluzione, invece, è il giudizio conseguente alla fase di merito nella quale si decide se l'imputato è colpevole o innocente dopo avere valutato gli atti e i fatti di causa.

Pertanto, è giusto ammettere non solo il proscioglimento che avviene per queste cause della procedura ma anche e soprattutto l'assoluzione, che è concetto ben diverso dal proscioglimento.

Quindi, se si presume che il legislatore non sbaglia mai – ed è così – l'osservazione avanzata dal senatore Schifani e da altri senatori merita l'accoglimento.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, la invito ad esprimersi nuovamente sull'emendamento in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, a questo punto mi rimetto al parere del Governo. Prendo atto della precisazione del senatore Gasperini, il quale ha colto un profilo che mi era sfuggito.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, è possibile esprimere un parere favorevole sull'emendamento in esame per le ragioni che sono state esposte. Pertanto, mi pronuncio favorevolmente sugli emendamenti 2.3 e 2.5, che ha la stessa *ratio*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 presenta la stessa filosofia che ho illustrato precedentemente. Infatti, il meccanismo della sospensione deve essere rimesso al provvedimento disciplinare. Che i soggetti possano essere sospesi non significa che non siano sospesi ma sta a significare che la potestà di sospensione, cioè l'adozione del provvedimento di sospensione, è rimessa all'ambito disciplinare. Saranno poi le norme interne che riguardano il rapporto d'impiego a prevedere in che modo e secondo quali gradualità la sospensione possa essere stabilita. Il potere però non riguarda – ripeto – un'astratta possibilità arbitraria ma la potestà di farlo viene riconosciuta espressamente all'ambito disciplinare.

Questo è stato comunque un punto sul quale sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità perché al procedimento disciplinare si deve riconoscere una sua autonomia e una sua funzionalità.

Ritengo che sia possibile riformulare il testo dell'emendamento, ma giudico opportuno cogliere il dato della potestà e non dell'automatismo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento.

In realtà, le pronunce di incostituzionalità non hanno mai riguardato il provvedimento cautelare della sospensione. Inoltre, la filosofia della scelta che stiamo compiendo è proprio quella di restringere i termini di discrezionalità. Se un dipendente è stato condannato in primo grado, viene

sospeso dall'ufficio; se verrà assolto in secondo grado, gli effetti della sospensione cadranno e verrà pienamente reintegrato nel trattamento economico e nella progressione in carriera, gli verranno corrisposti gli interessi e le rivalutazioni sulle somme che gli spettavano benché non abbia reso la prestazione lavorativa.

Pertanto, mi sembra non sussista un pericolo di incostituzionalità e si tende a restringere i termini del contenzioso cui le sospensioni discrezionali hanno sempre dato atto.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore per tutte le motivazioni, compresa la questione relativa alle pronunce della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 4.1 si intende illustrato.

PASTORE. L'emendamento 4.1^a presenta la stessa logica che ho illustrato prima. In questo caso si qualifica meglio l'intervento dell'ambito disciplinare. Infatti, se il fatto è particolarmente tenue si potrebbe anche non arrivare ad una sanzione di questo tipo ma ad altre sanzioni previste dall'ordinamento.

Poiché questa è la nostra filosofia che ormai rende le nostre posizioni divaricate rispetto a quelle della maggioranza, non mi illudo che l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.2 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere più che favorevole sull'emendamento 4.1, presentato dai colleghi Senese e Russo, perché in realtà risolve un problema che già avevo segnalato nella mia relazione.

Infatti, il testo che avevamo approvato nella 1^a Commissione permanente collegava l'automatica risoluzione del rapporto del lavoro a sentenze di condanna per gravi reati. Io mi sono posto il problema dell'ipotesi del

peculato di scarsissimo valore, ad esempio nel caso di un dipendente che porta a casa alcune penne dall'ufficio.

Invece, l'emendamento in esame risolve tale problema, perché attraverso una modifica del codice di procedura penale, cioè facendo diventare la vecchia destituzione una pena accessoria, ci pone al riparo dalle pronunce della Corte e conserva il problema della gradualità della sanzione in quanto collega la destituzione soltanto ad una condanna pari o superiore ai tre anni di reclusione. Quindi, in questo vi è già la valutazione che il fatto non possa essere di lieve entità.

Di conseguenza, se l'Assemblea approverà l'emendamento 4.1 sarà automaticamente precluso – ma soddisfatto nella sostanza – anche l'emendamento 4.1a.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 4.2, perché non comprendo il motivo per cui dobbiamo per così dire strozzare il procedimento disciplinare. Quest'ultimo può avere una sua complessità; però, non mi sembra giusto determinare in seguito forme di perenzione che si risolvono in un'impunità per il dipendente.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Senese e Russo.

È approvato.

L'emendamento 4.1a è pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1, in quanto esso si muove sempre nella logica di incidere sul codice penale.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.2, tenendo presente che esso sarà precluso se dovesse essere approvato l'emendamento 5.1.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Senese e Russo.

È approvato.

L'emendamento 5.2 è pertanto precluso.
Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Senese, che riprende un problema che avevo già segnalato nella mia relazione. Tale proposta chiarisce che il procedimento amministrativo di danno, previsto all'articolo 652 del codice di procedura penale, è anche il procedimento di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti. Sul punto la giurisprudenza di quest'ultima è stata negli ultimi anni oscillante; quindi, risolviamo la questione in tal senso con una norma né retroattiva, né interpretativa, bensì processuale che, come tale, si applica anche ai procedimenti in corso.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 7.0.2.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.1, mentre chiedo ai presentatori di modificare l'emendamento 7.0.2.

Infatti, a me pare che la disposizione che si intende introdurre con tale emendamento debba essere letta anche con riguardo a tutte le modifiche che abbiamo apportato con l'approvazione odierna di taluni emendamenti.

Il testo di questo articolo aggiuntivo potrebbe essere il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, disciplinari ed amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

A detti procedimenti non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti». Questo, naturalmente, in base al principio secondo cui le pene non possono applicarsi che per fatti commessi dopo che queste ultime siano state legislativamente previste, per cui la possibilità di irrogarle non può essere che successiva.

Andrebbe aggiunto poi un terzo comma, del seguente tenore: «I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile».

Ritengo che, con l'inserimento di questo articolo conclusivo, il sistema normativo verrebbe ad essere sostanzialmente chiuso sia con riferimento ai procedimenti in corso, sia rispetto ai procedimenti disciplinari che nasceranno eventualmente dai giudizi penali attualmente pendenti.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Senese, se intende accogliere la riformulazione dell'emendamento 7.0.2, proposta dal rappresentante del Governo.

SENESE. Signor Presidente, sostanzialmente la accetto, anche se non so per quale ragione il Governo, nella sua proposta di riformulazione, al primo comma ha sostituito la dizione: «...procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari...» con una formula più contratta che lascia fuori, ad esempio, i giudizi civili.

Pertanto, ferma restando la diversa impostazione che il Governo dà al problema, suggerirei a mia volta di mantenere ferma, all'inizio del primo comma, la dizione dianzi citata.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo concordano con il senatore Senese?

PELLEGRINO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Senese.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2 (Testo 2), presentato dai senatori Senese e Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, a mio avviso questo disegno di legge introduce alcune innovazioni che sono indubbiamente da approvare. Tuttavia, ci sono vari aspetti che destano grosse perplessità.

Ad esempio, non mi pare che sia espressamente specificato che questa legge si riferisce a provvedimenti disciplinari, relativi a reati contro la pubblica amministrazione, mentre a mio avviso sarebbe stato opportuno che ciò fosse chiaramente specificato. Inoltre, non condivido assolutamente che alla sentenza di condanna venga equiparata quella di applicazione di pena su richiesta.

In questo caso, indubbiamente, il problema è stato ampiamente discusso e la giurisprudenza della suprema Corte ha oscillato svariate volte, ora riconoscendo a questa sentenza il valore e la natura di una sentenza di condanna, ora negandola, e negando comunque che ci si trovi di fronte ad una confessione da parte di chi richiede questa pena. D'altronde, se così fosse, nessuno più ricorrerebbe a questo rito alternativo del patteggiamento, al quale un soggetto, fatti i propri conti, può ricorrere anche se ritiene di non aver assolutamente compiuto quel determinato fatto di cui lo si accusa. In questo caso sostanzialmente bisognava eventualmente operare una distinzione: se nel corso del procedimento, colui che è soggetto anche a procedimento disciplinare ha in sede penale, in qualche modo, riconosciuto la propria responsabilità, è un conto.

Se, però, non lo ha mai fatto, ma si è limitato magari a chiedere un vantaggioso patteggiamento, non capisco il motivo per cui si debba ritenere che egli abbia confessato di avere compiuto quel determinato fatto.

Tra l'altro, poi, c'è la possibilità di estensione di questo concetto a qualsiasi caso; aveva ragione il senatore Russo perché ieri sera ho equivocato sull'articolo 653 del codice di procedura penale, ma la mia paura è che attraverso vie traverse si arrivi ad affermare tale principio per qualsiasi caso.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue CALLEGARO). Quindi, nutro grandi perplessità in merito.

Anche per quanto riguarda la sentenza di assoluzione, si prevede che essa faccia stato nel procedimento disciplinare anche quanto alla irrilevanza penale del fatto contestato. Ciò è sicuramente favorevole a colui che è sotto procedimento disciplinare, ma non capisco perché la sentenza di assoluzione che riguarda l'irrilevanza penale del fatto debba automaticamente eliminare il procedimento disciplinare in corso. Infatti, quest'ultimo non necessariamente consegue o risulta legato ad una sentenza di condanna penale; il procedimento disciplinare può anche riguardare fatti che, pur non acquisendo rilevanza penale, sono però contrari ai principi del buon andamento, della trasparenza e del prestigio della pubblica amministrazione.

Pertanto, mi sembra si tratti di un'estensione eccessivamente favorevole e contraria a quel principio di trasparenza in forza del quale addirittura – almeno così si legge nella relazione – viene sacrificato l'idea secondo cui la sentenza in seguito a patteggiamento non ha natura di sentenza di condanna.

Un'altra osservazione riguarda il comma 4 dell'articolo 2 e il caso di trasferimento a seguito di rinvio a giudizio. Si prevede che «nei casi previsti nel comma 3», cioè qualora la persona venga assolta in sede penale, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro».

Allora, da una parte, abbiamo automatismi eccessivi, ma, dall'altra, di fronte ad una sentenza di assoluzione, l'impiegato, se è stato trasferito prima, non ha più il diritto di ritornare all'ufficio originariamente coperto. Infatti, è lasciata alla assoluta discrezionalità la facoltà di valutare se, tutto sommato, la funzionalità dell'ufficio ne subisca pregiudiziali.

Ciò mi sembra assolutamente contraddittorio ed eccessivo dalla parte opposta rispetto a quanto rilevavo poc'anzi in ordine all'efficacia della sentenza di assoluzione.

Sinceramente, tutte queste perplessità non sono da poco e, pertanto, ritengo che il mio Gruppo debba astenersi.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il mio Gruppo è favorevole a questo disegno di legge. Era giusto ed era tempo che vi fosse una regola precisa

per la pubblica amministrazione e per gli amministratori. Per molto tempo abbiamo assistito a fatti clamorosi, per cui l'infedele dipendente condannato o dopo aver patteggiato la pena ritornava al suo posto e in non rari casi veniva addirittura promosso ai gradi superiori.

Comprendo le ragioni del senatore Callegaro che, da fine giurista, ha posto delle problematiche. Mi pare però che si sia accolto, sotto il profilo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, lo spirito della legge, equiparando ad ogni effetto l'applicazione di pena a sentenza vera e propria.

Tutti noi sappiamo che l'applicazione di pena, il cosiddetto patteggiamento, non fa stato nei giudizi civili ed amministrativi. Sappiamo anche che il giudizio disciplinare è il classico giudizio amministrativo; quindi, la giurisprudenza si è districata nella soggetta materia, una volta dicendo bianco, una volta dicendo nero.

Molto spesso ho assistito a interrogatori di magistrati che, parlando con il mio assistito dei suoi precedenti conclusisi con il patteggiamento, gli chiedevano se con esso non avesse ammesso il reato che gli era stato contestato. Si diceva, infatti, che se aveva patteggiato voleva dire che aveva confessato. In realtà questo è vero, ma può anche non esserlo. Si può anche patteggiare perché si ha più fiducia nell'esito di un patteggiamento che nel giudizio penale conseguente al dibattimento.

Sta di fatto, però, che se accetto la pena che mi viene proposta e che viene concordata con il pubblico ministero, accetto il giudizio di disvalore che mi viene dato per la mia azione.

Quindi, è inconcepibile pensare che se il pubblico dipendente accetta il giudizio di disvalore – ricordiamo che la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna e che quest'ultima è soprattutto una sentenza di carattere morale, perché indica l'azione e il suo disvalore – possa poi tornare ad esercitare la propria funzione nell'ambito dell'amministrazione, quando il paradigma fondamentale dell'amministrazione è il suo corretto funzionamento e la sua trasparenza. L'esercizio della professionalità del soggetto dipendente è svolto nell'interesse pubblico, nella trasparenza, nell'onestà e nella lealtà, anche di fronte al suo datore di lavoro.

Accolgo quindi con favore questo punto del disegno di legge, perché chiarisce una volta per tutte che il patteggiamento è equiparato a sentenza di condanna, che è un giudizio di disvalore, e pertanto rappresenta un dato impeditivo per il ritorno a prestare quell'opera per la quale il dipendente era stato chiamato.

Il senatore Callegaro, che stimo ed apprezzo e che mi onora della sua amicizia, sottolinea un eccessivo automatismo della legge per quanto riguarda la sospensione e la revoca dell'incarico.

Signor Presidente, nel codice penale viene spesso, o quasi sempre, previsto oltre al massimo anche il minimo della pena. Perché il legislatore ha fissato il minimo della pena? Talvolta gli antichi maestri dell'ateneo padovano sostenevano che il legislatore ha imposto il minimo della pena un po' per sfiducia nel giudice. Si sa che il giudice, se non è stabilito

il minimo della pena, dà quindici giorni di reclusione; quindi, è meglio fissare un minimo al di là del quale il giudice non possa andare.

Probabilmente nella giurisprudenza attuale è invalso il concetto che il minimo è sempre quello applicabile e che il massimo raramente viene applicato. Vi sono stati procuratori della Repubblica che si sono lamentati di noi legislatori, perché applicando il minimo hanno dovuto liberare il detenuto, dimenticando che la legge parte da un minimo per arrivare ad un massimo.

Il legislatore, quindi, per tagliar corto, in molti casi ha fissato un minimo di pena al di sotto del quale il giudice non può andare. Abbiamo elaborato una legge che, ad un certo punto, afferma che queste sono le conseguenze per il dipendente infedele e queste sono le conseguenze per il dipendente accusato, che verrà prosciolto o assolto a seguito di dibattimento.

Se si introduce un sistema discrezionale *in subiecta materia* non si avranno mai le conseguenze previste dalla legge; non si ritornerà mai nell'alveo di un corretto funzionamento dell'amministrazione; non si porterà la navicella dello Stato e degli enti pubblici in quel filone di onestà che deve essere il paradigma fondamentale della corretta amministrazione della cosa pubblica.

Per queste brevi osservazioni, sperando di non aver tediato i miei colleghi e lei, signor Presidente, annuncio il voto favorevole mio e dei colleghi del Gruppo al disegno di legge in esame, ringraziandola, nel contempo, per la sua cortesia.

ROBOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBOL. Signor Presidente, mi limito ad esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, visto che il senatore Diana, nel suo intervento di ieri, ha già ampiamente illustrato le tematiche che ci inducono a pronunciarci in tal senso.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, intervenendo in sede di discussione generale ho rilevato come, pur condividendo la necessità di una legge che ponesse fine alla fin qui rilevabile discrasia tra procedimento penale e disciplinare, e pur ammettendo che l'intervento legislativo dovesse avere un certo rigore, Alleanza Nazionale si è trovata nella posizione di dover esprimere varie perplessità in ordine all'eccesso di automatismi rilevabili nel testo che è stato al nostro esame e che perviene ora al nostro voto.

Se si presenta come necessario collegare aspetti concreti al rilievo del giudizio penale per reati commessi da soggetti che interpretano la fun-

zione di garanzia della pubblica amministrazione e degli enti economici a tutti i livelli, per evitare quelle distorsioni, che hanno provocato l'indignazione del comune cittadino, è altrettanto vero che procedere per automatismi si rivela contro l'attuazione di una giustizia sostanziale in cui in sede di procedimento disciplinare si possa graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, l'entità del danno, il comportamento stesso di chi si sia reso responsabile di reati contro la pubblica amministrazione.

Il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione costituiscono un dettato costituzionale, che va attuato con bilanciamento fra le garanzie di difesa e di sostanziale giustizia e la rispondenza ad un necessario equilibrato rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Poiché nel disegno di legge non si trova questo pieno bilanciamento, Alleanza Nazionale dichiara di astenersi.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole dei Verdi al disegno di legge in discussione. Si tratta di un provvedimento necessario soprattutto a riportare certezza in una materia delicatissima.

Com'è noto, l'azione giudiziaria degli anni '90 ha evidenziato l'illegalità diffusa nella pubblica amministrazione. Innumerevoli sono stati i casi di funzionari arrestati e poi condannati per reati gravissimi, quale, ad esempio, la corruzione.

In molti casi tali funzionari, seppure condannati, hanno continuato a ricoprire il loro ufficio, lasciando i cittadini-utenti a dir poco interdetti. In tali situazioni, infatti, al di là di qualsiasi altra considerazione, non può negarsi che vi sia stato un danno almeno all'immagine dell'amministrazione e soprattutto al rapporto di fiducia tra il cittadino e l'amministrazione pubblica.

Vi sono stati poi, al contrario, casi di funzionari arrestati, ma prosciolti dal giudice per le indagini preliminari o comunque nell'ambito del processo di primo grado, i quali sono stati poi sottoposti a procedimento disciplinare e a gravi sanzioni disciplinari, compreso l'allontanamento dall'ufficio.

Le sanzioni disciplinari, inoltre, sono state irrogate discrezionalmente e, conseguentemente, gravissima è stata la disparità tra funzionari e funzionari anche nella medesima situazione. Da questa disparità appare evidente la necessità di introdurre le norme che ci accingiamo a votare.

Occorre infatti introdurre con urgenza nella materia del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare regole certe, le quali contemperino l'interesse alla tutela dell'imparzialità-trasparenza dell'azione amministrativa e dell'immagine dell'amministrazione, con conse-

guente tutela, non secondaria, della dignità dei funzionari coinvolti in procedimenti penali per reati ai quali poi risultino estranei.

Occorre inoltre limitare al massimo la discrezionalità amministrativa nella scelta del se applicare la sanzione disciplinare e altresì del tipo di sanzione. Il testo in discussione va in questa direzione e pertanto noi Verdi lo condividiamo.

Senza entrare nei dettagli dell'articolato, che è stato oggetto di ponderatissima valutazione di tutti i membri della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia, evidenzio in particolare che il testo non altera il principio fondamentale che da sempre regna in questa materia: il giudizio disciplinare resta comunque autonomo da quello penale, anche se, come si diceva una volta, la sentenza penale fa stato nel giudizio disciplinare. Come Verdi ci siamo battuti affinché tale efficacia conseguisse non solo alla sentenza di condanna ma anche alla decisione di patteggiamento. Questa nostra ferma posizione, peraltro, è stata affermata dalla più recente e dominante giurisprudenza amministrativa in materia, anche se non sono mancate posizioni in senso contrario da parte di una giurisprudenza, sia pure minoritaria, che rendono ancor più necessaria l'introduzione della norma chiarificatrice tendente appunto all'equiparazione della decisione di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Tale opzione, del resto, si impone anche per non creare disparità nella disciplina del rapporto tra procedimento penale e decadenza dalle cariche pubbliche prevista dalla normativa che abbiamo approvato recentemente sull'ordinamento degli enti locali. Sarebbe stato assurdo riconoscere l'equiparazione per gli amministratori e non anche per i dipendenti.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di abbassare almeno i toni della conversazione, se non possono eliminare la conversazione che è ai limiti dell'impossibile.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del Gruppo Forza Italia, perché il provvedimento, seppure condiviso sotto il profilo politico e nell'impianto generale, presta ancora il fianco a critiche, che abbiamo espresso in sede di discussione generale e che sono state riprese sia nel corso dell'illustrazione e votazione degli emendamenti sia negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

La condivisione sul piano politico dell'impostazione generale è confermata anche dalle modalità di svolgimento dei lavori dell'Aula. Credo che la Casa delle Libertà abbia favorito al massimo l'approvazione di questo provvedimento, non ha compiuto nessun atto di ostruzionismo, anzi non ha neppure avanzato le abituali richieste di verifica del numero legale

affinché i senatori della maggioranza siano sempre presenti in Aula. Ciò conferma la disponibilità del nostro Gruppo a favore del provvedimento.

Desidero solo lamentarmi del fatto che il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali, se non vado errato, tre o quattro mesi fa, ma approda in Aula soltanto adesso. Esso è stato notevolmente modificato rispetto al testo approvato dalla Camera: non vorremmo che nel passaggio alla Camera per la lettura finale emergano necessità di modifica, per cui il provvedimento non divenga legge nel corso di questa legislatura.

Vorrei domandare al relatore e alla Presidenza se, all'articolo 3, comma 2, laddove si parla di «sentenza di proscioglimento», considerato che all'articolo 2 la stessa formula è stata integrata con l'altra: «o di assoluzione anche non definitiva», non sia il caso di completare il testo, anche per motivi di coordinamento e di coerenza interna, con la medesima dizione. Vi sarebbe altrimenti un'incoerenza testuale che, proprio perché contenuta in un unico testo legislativo, potrebbe dar luogo a interpretazioni fuorvianti rispetto all'impianto complessivo e alla volontà del legislatore.

Confermo il voto di astensione del Gruppo Forza Italia.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole al suggerimento avanzato dal senatore Pastore perché armonizza e rientra ancor più nella logica del provvedimento. Si tratterebbe di una sentenza di proscioglimento in appello, quindi le possibilità di una riforma nella prospettiva della condanna mi sembrano più ridotte rispetto alla sentenza di proscioglimento di primo grado.

Pertanto, presento la seguente proposta di coordinamento:

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: «sentenza di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento n. 1.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco*)

(167) SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 4735, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 167 e 2750.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Novi?

NOVI. Signor Presidente, volevo anticipare che intendiamo sollevare una questione pregiudiziale, *ex* articolo 93 del Regolamento, su questo provvedimento e che sulla relativa votazione chiederemo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Novi; lo farà al momento opportuno.

Il senatore Biscardi ha facoltà di parlare per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1^a e 7^a.

BISCARDI. Signor Presidente, il disegno di legge n. 4735, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, è stato approvato dalla Camera dei deputati nel luglio scorso e indi trasmesso al Senato, ove è stato assegnato alle Commissioni riunite 1^a e 7^a.

Occorre ricordare che nel dicembre 1999 il Parlamento approvava la legge n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche e storiche. In occasione dell'esame in Senato di tale provvedimento, era ad esso inizialmente congiunto anche l'esame di due disegni di legge specifici sulla tutela della minoranza linguistica slovena (Atti Senato nn. 167 e 2750).

Nel corso dell'*iter* l'esame di tali due disegni di legge fu tuttavia disgiunto in considerazione della loro specificità e del fatto che la Camera

dei deputati stava lavorando ad un provvedimento *ad hoc* per la minoranza slovena. Quando tale provvedimento – appunto, l'Atto Senato al nostro esame – è giunto in questo ramo del Parlamento, l'esame è stato dunque abbinato a quello dei due predetti ed è iniziato subito dopo la pausa estiva.

Hanno riferito alle Commissioni riunite i due relatori: il senatore Bestrosi per la 1^a Commissione e io stesso per la 7^a Commissione; ha quindi avuto luogo la discussione generale.

Sinteticamente, il provvedimento prevede il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta in lingua slovena in tutti gli atti pubblici; dispone che la lingua slovena possa essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione a livello locale; disciplina l'uso della lingua slovena nella vita degli organi collegiali e nelle assemblee elettive; prefigura iniziative governative per agevolare i rapporti fra minoranza slovena residente in Italia e la Repubblica di Slovenia; detta disposizioni volte alla salvaguardia degli interessi sociali, economici ed ambientali della minoranza slovena.

In ambito scolastico, il provvedimento prevede che possano essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole materne con lingua di insegnamento slovena; istituisce una Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena; reca disposizioni sulla programmazione educativa delle scuole materne site nei comuni ove è presente una minoranza slovena, ove l'insegnamento della lingua, della storia e delle tradizioni slovene deve essere ricompreso nell'orario curricolare.

I due relatori alle Commissioni riunite hanno poi svolto alcuni incontri informali con soggetti interessati al provvedimento, benché non sia stato possibile dare corso a tutte le domande pervenute, atteso il loro elevato numero e – in alcuni casi – la scarsa rappresentatività dei soggetti richiedenti. Va aggiunto per obiettività che inizialmente la gran parte delle richieste era stata presentata con lettera del senatore Camber; le richieste autonome degli enti locali e di altre associazioni sono venute, per la verità, soltanto in questi ultimi giorni.

Nel corso del dibattito, è emersa tuttavia una significativa diversificazione di orientamenti tra le forze politiche: da un lato, la maggioranza proponeva l'approvazione definitiva del testo già licenziato dalla Camera dei deputati e, dall'altro, i Gruppi del Polo (in particolare Forza Italia e Alleanza Nazionale) si esprimevano in senso fortemente contrario.

Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, venivano così presentati circa 1.500 emendamenti (tutti di Forza Italia e Alleanza Nazionale), di cui i relatori dovevano prendere atto con rammarico (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*), attesa l'oggettiva impossibilità di passare al loro analitico esame in tale sede.

Né andava a buon fine il tentativo di mediazione preannunciato in discussione generale dal senatore Collino, il quale aveva manifestato l'intenzione di farsi promotore di incontri tra le forze politiche di entrambi i rami del Parlamento per verificare la praticabilità di alcune, limitate modifiche che potessero essere sollecitamente recepite dall'altro ramo del Parlamento.

Con questa intesa si sospendevano infatti i lavori delle Commissioni riunite lo scorso ottobre, ma alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia nessun passo avanti in tale direzione era stato fatto.

Nell'ultima seduta del 16 gennaio scorso, io stesso, in qualità di presidente di turno e relatore per la 7^a Commissione, d'intesa con il relatore per la 1^a Commissione, senatore Besostri, prendevo conclusivamente atto che i proponenti non intendevano ritirare l'enorme mole di emendamenti presentati (che impediva il prosieguo dell'esame da parte delle Commissioni riunite) e assumevo l'impegno di rappresentare alla Presidenza del Senato gli orientamenti emersi nel dibattito, ivi compresa la proposta del senatore Camber, non raccolta peraltro dalle altre forze politiche, di istituire un Comitato ristretto per l'esame di merito delle proposte emendative.

Del resto, l'ormai prossima conclusione della legislatura induce a ritenere scarsamente praticabile la via della modificazione del testo già approvato dalla Camera.

Sulla base di siffatte considerazioni, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari decideva di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea senza attendere la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni riunite. In tale sede veniva tuttavia rinnovato l'appello a svolgere ulteriori audizioni, che il presidente Mancino rappresentava alla Presidenza delle Commissioni riunite.

I due relatori decidevano quindi di tenere ulteriori incontri informali, atteso che il fittissimo calendario di impegni delle Commissioni e dell'Assemblea non lasciava spazio ad audizioni di carattere formale, tanto più, signor Presidente, che per svolgerle in sede plenaria sarebbe stato necessario deliberare un'indagine conoscitiva, predisporre il relativo programma ed ottenere la prescritta autorizzazione da parte del Presidente del Senato.

I rappresentanti della maggior parte delle istituzioni e associazioni convocate si rifiutavano tuttavia di prendere parte agli incontri, lamentandone il carattere meramente informale. È stata peraltro mia cura ribadire che la calendarizzazione in Aula del provvedimento per la settimana in corso privava le Commissioni riunite del tempo necessario per procedere ad audizioni in sede plenaria, che peraltro non rientrano nella prassi costante di questo ramo del Parlamento. Né va dimenticato che anche alla Camera dei deputati, nel corso della prima lettura del provvedimento, le audizioni hanno avuto carattere informale, essendo state svolte in sede di Comitato ristretto e quindi prive di alcuna forma di pubblicità.

L'altra sera alle ore 20 le Commissioni riunite hanno poi tenuto un'ulteriore seduta, nel corso della quale si è nuovamente preso atto che i presentatori non intendono ritirare gli emendamenti ed è stata altresì formalmente posta ai voti e respinta la proposta del senatore Camber di istituire un Comitato ristretto.

Il provvedimento, signor Presidente, giunge pertanto in Aula senza che sia stato conferito il mandato ai relatori a riferire a nome delle Commissioni riunite. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come abbiamo potuto ascoltare, le Commissioni riunite 1^a e 7^a non hanno concluso l'esame del provvedimento.

Ricordo, a tale proposito, che, in conformità alla prassi, un disegno di legge, se inserito nel calendario dei lavori, può essere discusso nel testo del proponente o in quello trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, neppure orale.

Pertanto, il testo base al nostro esame sarà quello del disegno di legge n. 4735. Abbiamo quindi individuato il testo sul quale dovremo lavorare.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, *ex* articolo 93 del Regolamento, intendo sollevare una questione pregiudiziale e chiedo già da ora che, prima di passare alla sua votazione, si verifichi la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, accolgo e sostengo la proposta avanzata dal senatore Novi.

COLLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, anch'io sostengo la richiesta di questione pregiudiziale avanzata dal senatore Novi.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, intervengo contro la questione pregiudiziale presentata, perché una sua approvazione ritarderebbe ulteriormente l'esame e – speriamo – l'approvazione del disegno di legge n. 4735 da lungo tempo atteso. Tra l'altro, licenziare definitivamente tale normativa risponde a precisi obblighi internazionali del nostro Paese, dal momento che abbiamo recentemente sottoscritto la Carta europea delle lingue regio-

nali o minoritarie, di cui il provvedimento al nostro esame rappresenta una prima e concreta attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,56).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale, proposta dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Ci sono alcune luci accese cui non corrisponde alcun senatore: chiedo, per favore, che si provveda.

Eventuali segnalazioni di luci accese cui non corrisponde la presenza di alcun senatore vanno rivolte al senatore segretario.

Senatore Carpinelli, per telefonare lei lascia inserita la tessera a sinistra e poi se ne va a destra: è un po' difficile per la Presidenza seguire i suoi spostamenti «privati» in una sede pubblica! Sia cortese, si faccia consegnare una tessera e voti dov'è, oppure torni al posto in cui ha inserito la sua.

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,20).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Novi.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltà.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Camber, la sua richiesta è fuori tempo.

Ha facoltà di parlare il senatore Besostri.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo riguarda, apparentemente, una porzione limitata del territorio nazionale e una minoranza linguistica di non grande consistenza.

Eppure, ritengo sia una legge importante, in un certo senso emblematica dell'atteggiamento dei Gruppi politici che appartengono a questo Parlamento, ma anche indicativa degli orientamenti più generali di tipo culturale, ossia di una concezione che emergerà dal dibattito, così come è emersa dai lavori preparatori in Commissione, su due differenti modi di concepire la nostra stessa nazione italiana.

Vi è qualcuno in questo Parlamento, che fa parte dei Gruppi dell'attuale (e futura) opposizione, che è convinto che l'unità della nazione si rafforzi nella misura in cui non vengono riconosciuti i diritti delle minoranze etniche o linguistiche e anche religiose; del che è indicativo l'atteggiamento tenuto alla Camera per impedire la ratifica delle intese tra lo Stato italiano e due confessioni religiose, quella dei Testimoni di Geova e quella dei Buddisti italiani. Evidentemente la Casa delle libertà non prevede di accogliere tutti al suo interno e non riconosce la libertà di chi è minoranza o di chi la pensa in maniera diversa da loro.

Vi è chi ha un'altra concezione della nazione, della nazione che si è costruita attraverso un lungo filone storico-culturale e che ha avuto nel suo Risorgimento uno dei momenti più importanti, che invece è convinto che il nostro ruolo non viene diminuito, ma accresciuto dal grado di libertà riconosciuta alle minoranze etniche o linguistiche. D'altronde, questi sono precisi impegni che abbiamo già assunto in sede internazionale: con la legge 28 agosto 1997, n. 302, abbiamo ratificato e dato esecuzione alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995. Tra l'altro, questa ratifica sgombera – anche se ormai era proceduralmente inammissibile – ogni questione di co-

stituzionalità che poteva essere fatta. Noi sappiamo che, attraverso l'articolo 11 della nostra Costituzione, le norme derivanti da accordi internazionali fanno parte del nostro ordinamento, con una protezione appunto costituzionale.

L'articolo 4 della Convenzione ratificata con la legge che ho appena menzionato impegna le parti ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, l'uguaglianza completa ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale riguardo esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che appartengono a minoranze nazionali. Le misure - è specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4 - adottate in conformità con il paragrafo 2, non sono considerate come atti discriminatori. Proprio sulla base di questa Convenzione, ogni ipotesi che questa legge, riconoscendo un trattamento particolare alla minoranza di lingua slovena in determinate parti del nostro territorio, possa violare l'articolo 3 della Costituzione è destituita di ogni fondamento.

Questa legge tra l'altro è emblematica di come deve essere concepito il rapporto tra ogni parlamentare e il territorio in cui è stato eletto. Certo abbiamo un sistema tendenzialmente maggioritario e, al Senato, articolato in collegi uninominali; però, quali che siano i vincoli derivanti dal tipo di legge elettorale, su tutti sovrasta l'articolo 67 della Costituzione per cui il parlamentare rappresenta la nazione. Rappresenta la nazione e i suoi interessi interni e internazionali, e non si può sacrificare l'interesse della nazione a interessi particolari, a interessi elettoralistici. Forse, a molti componenti di questo Parlamento sfugge quale sia il ruolo internazionale che ha assunto l'Italia, in particolare nell'anno 2001 in cui all'Italia spetta di assicurare la presidenza di turno della «Iniziativa Centro Europea», uno strumento della politica estera italiana che ha appena compiuto 12 anni e che è stato riconosciuto come uno dei più importanti per promuovere la presenza del nostro Paese nell'area dell'Europa centrale e orientale.

All'interno dell'Iniziativa Centro Europea c'è uno specifico strumento per la protezione delle minoranze nazionali che si aggiunge a quelli internazionali già adottati, a partire dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, alla Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali e alla Convenzione quadro per la tutela delle lingue minoritarie o regionali, che l'Italia ha soltanto firmato in tempi non lontani e che aspetta di essere ratificata. Sono già tredici i Paesi del Consiglio d'Europa che hanno ratificato questa convenzione e undici che l'hanno solo firmata e non ratificata.

Proprio grazie all'esperienza fatta a capo della delegazione parlamentare italiana nell'Iniziativa Centro Europea - che assicura tra l'altro, come ho già detto, la presidenza dell'intera Assemblea parlamentare per questo corrente anno - ho potuto constatare quale sia il rispetto per l'Italia, per la sua cultura e per la sua lingua, che è diffuso in tutti i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Ho avuto anche l'esperienza di presiedere una commissione composta da un macedone, da un bulgaro, da un rumeno, da

un ungherese, oltre che da un italiano, che può tenere le sue riunioni in lingua italiana. Questo era un fenomeno che non si verificava tanto facilmente negli anni passati. La richiesta di iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso gli istituti di cultura italiana all'estero è in crescita e purtroppo non siamo in grado di farvi fronte per le note limitazioni di bilancio.

Ebbene, questa nostra presenza – che è culturale, è politica e si accompagna ad una presenza economica senza precedenti, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese dell'area del Nord-Est italiano – a mio avviso sarebbe messa in forse e comunque appannata da un atteggiamento di chiusura su questa legge. Sarebbe interpretata – e giustamente – come un atto di discriminazione, di xenofobia nei confronti di una minoranza che ha dovuto molto patire negli anni passati.

Avevo già ricordato, in occasione dell'approvazione della legge n. 482 del 1999, come tra le condanne a morte del tribunale speciale in epoca fascista la minoranza slovena fosse rappresentata molto di più rispetto alla sua consistenza numerica. Certo, ci sono delle ferite anche di altro tipo. Non voglio evitare di parlare di come la minoranza italiana in Istria e in Dalmazia, a seguito delle avventure belliche e del periodo post-bellico, abbia avuto a soffrire, con episodi di persecuzione che costituiscono anch'essi dei delitti contro l'umanità.

Ma accanto alla condanna di quanto è avvenuto, che deve essere accompagnata anche dall'accertamento delle responsabilità storiche di chi ha provocato questa tensione fra popoli, dobbiamo chiederci quale sia il modo migliore per noi di tutelare le minoranze italiane che si trovano nei Paesi dell'Europa centrale e orientale. Io credo che l'atteggiamento di una nostra totale aderenza ai principi relativi ai diritti dell'uomo e alla protezione delle minoranze sia il modo migliore anche per difendere il ruolo e la presenza della minoranza italiana in questi Paesi.

Troppo spesso il nostro continente è stato insanguinato da guerre derivanti da controversie di carattere etnico o religioso. Non c'è bisogno di andare a moltissimi anni fa: è proprio l'esperienza recente, dove la dissoluzione della Repubblica federale jugoslava ha innescato un meccanismo di discriminazioni razziali e di lotta tra i gruppi che ha rischiato di contagiare l'intera Europa.

Di fronte alla posta in gioco noi dobbiamo scegliere, e scegliere in base a questioni di principio. Non possiamo essere a favore della costruzione dell'Europa: in Parlamento, infatti, è concettualmente giusto parlare di allargamento dell'Unione europea, ma è sicuramente sbagliato parlare di allargamento dell'Europa, considerato che una non Europa non diventerà Europa solo grazie all'allargamento dei confini dell'Unione europea.

In Parlamento siamo tutti favorevoli alla costruzione di uno Stato sovranazionale necessariamente multilinguistico e multiculturale se costituito da diversi Stati e nazioni. È possibile allora avere come modello finale della nostra integrazione europea uno Stato siffatto senza che al nostro interno si sia capaci di risolvere problemi di convivenza con le minoranze nazionali ed, in particolare, con una minoranza come quella slovena che

non ha mai coltivato tendenze secessioniste? Si tratta di un'area in cui non sono presenti problemi di confine da cambiare, di una minoranza perfettamente integrata che, attraverso i matrimoni misti, dimostra la possibilità reale di convivenza. Pertanto un atteggiamento di chiusura nei confronti di questo provvedimento riporterebbe queste zone di confine ad una situazione, assolutamente da evitare, di tensione tra i due gruppi. Sarebbe irresponsabile introdurre questo argomento di divisione all'interno della nostra nazione.

Con senso di responsabilità mi rivolgo anche ai gruppi di opposizione che da molti mesi sostengono ormai di essere una minoranza legale, disponendo di un numero esiguo di seggi in Parlamento ma rappresentando al contempo la maggioranza del Paese che pretendono quindi di guidare: quale credibilità internazionale può avere una maggioranza che, quando si tratta di operare una scelta di principi come questa (se approvare o no una legge di tutela che, tra l'altro, risponde agli strumenti internazionali che l'Italia ha firmato e ratificato) lascia la sua linea politica affidata ad interessi di collegio?

Questo, a mio parere, è un segno di mancanza di responsabilità nazionale; è la paura del diverso, dell'altro che può allignare soltanto in chi ha una concezione debole della propria nazionalità ed appartenenza: io che mi riconosco in questo Stato e nella sua storia (che non voglio certamente rinnegare, facendone una storia di regioni nella quale al posto di Garibaldi dovremmo portare il cardinale Ruffo come eroe ed esempio della nostra nazione italiana) ritengo di avere sufficiente coscienza della nostra capacità per ritenere che leggi come questa non ne mettono in discussione l'unità.

D'altronde, molti dei rappresentanti della attuale e futura opposizione partecipano ad attività internazionali nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea o delle delegazioni di amicizia tra i vari paesi (Ungheria, Ucraina); paesi consapevoli del ruolo dell'Italia come potenza non egemone, per cui la sua presenza anche economica su questi mercati avviene per aiutarne lo sviluppo e non semplicemente per trarre dei profitti, sanno benissimo che un atteggiamento di chiusura su questo provvedimento avrebbe dei riflessi internazionali pesanti, anzi pesantissimi.

Proprio oggi ho incontrato il Presidente della Assemblea parlamentare dell'OSCE che ha espresso la preoccupazione di questa organizzazione relativamente al generale problema dell'Europa centrale ed orientale, se le questioni nazionali o linguistiche dovessero costituire, ancora una volta, il nodo principale da sciogliere. (*Commenti del senatore Mantica*). Si tratta di fare un cambiamento anche culturale.

Le minoranze etnico-linguistiche, che finora sono state un problema, diventano invece sempre più una risorsa; specialmente in una situazione transfrontaliera rappresentano un canale di comunicazione importante, il ponte tra popoli una volta divisi dalla guerra e dai confini.

Non penso che noi vogliamo ritornare ad una situazione in cui era negato ad alcune famiglie addirittura l'uso del proprio cognome o il nome con cui ci si chiamava. (*Commenti del senatore Pellicini*).

D'altronde, questo tipo di interruzioni che chi sta parlando è destinato a subire dimostrano quale sarebbe il grado di intolleranza che verrebbe applicato se dovesse prevalere una determinata parte politica nel nostro Paese. (*Applausi ironici del senatore Bevilacqua*).

CUSIMANO. Voi fate gli accordi con questa gente.

BESOSTRI. D'altronde, è abbastanza significativo che per impedire l'approvazione di questo provvedimento in Commissione abbiamo sentito ripetuti richiami alla legge 15 dicembre 1999, n. 482. Evidentemente si conta sul fatto che in questo Parlamento e nell'opinione pubblica ci sia un grande difetto di memoria e che la gente non ricordi cosa è accaduto poco più di un anno fa. Infatti, invocare la legge n. 482 per contrastare l'approvazione del provvedimento al nostro esame è alquanto strano per chi fino all'ultimo, con ogni strumento, ha tentato di impedire il varo di quella stessa legge.

PEDRIZZI. È una legge dello Stato, adesso.

BESOSTRI. Evidentemente quando si parla di minoranze etniche o linguistiche emergono dal profondo dell'animo o del subconscio delle suggestioni che sul piano politico si ritenevano definitivamente superate. (*Applausi della senatrice Squarcialupi. Commenti dal Gruppo AN*).

PEDRIZZI. I nipotini di Tito!

BESOSTRI. In conclusione, raccomando all'Assemblea di seguire con attenzione l'esame del provvedimento e di discutere in maniera approfondita tutti i suoi aspetti per esprimere quindi una convinta adesione.

L'approvazione del disegno di legge e le differenze che si registreranno in merito sono anche un segno della concezione che abbiamo di questo Stato e una concezione basata sulla discriminazione non è la nostra. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collino. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, andando contro il Regolamento sarei tentato di rivolgermi soltanto a lei, richiamando alla sua memoria due uomini che con lei hanno svolto un lungo percorso nella vita politica e parlamentare, in particolare di quel grande partito che è stato la Democrazia Cristiana, con tutti gli aspetti negativi e positivi che ha presentato, partito che ha concorso alla crescita della nostra nazione. Mi riferisco al senatore Toros, parlamentare per sette legislature e già Ministro di questa Repubblica, e in particolare al senatore Tessitori, che ricordo con affetto lontano e che ben ricorda anche lei, signor Presidente. I due parlamentari che ho citato sono personaggi illustri che hanno scritto pagine importanti della nostra storia, e, in particolar modo, di quella della sua parte politica.

Ieri proprio qui, nel Senato della Repubblica, ho incontrato il senatore Toros – ripeto, parlamentare per ben sette legislature e più volte Ministro – originario delle Valli del Natisone. Non è uomo di Alleanza Nazionale, non è uomo della destra storica che possa avere nella sua mente e nel suo cuore quelle strane reminiscenze di cui parlava il senatore Besostri. Ritengo che il collega Besostri, come si dice a Napoli, nell'analizzare il provvedimento in esame si sia comportato come la gatta che per fare in fretta ha partorito i gatti ciechi.

Ieri il senatore Toros mi ha espresso tutta la sua amarezza, ricordando che in tanti anni di vita parlamentare con la Democrazia Cristiana, che ha voluto difendere i valori della libertà, dell'indipendenza e della nazione, erano riusciti a congelare un provvedimento di questo genere, tutto di marca comunista, teso non a rappresentare i valori delle minoranze ma a gestire, in particolare sulla nostra regione, alcuni centri di potere e alcune identità diverse. Oggi invece questo provvedimento diventa legge dello Stato.

E allora voglio subito sgombrare il campo da alcune considerazioni che il senatore Besostri ha esternato e, considerando che la politica è l'arte dell'impossibile, ritengo che nel confronto parlamentare su temi di questo genere un minimo di onestà intellettuale si debba pur avere.

Caro senatore Besostri, ritengo che lei, rivolgendosi all'attuale opposizione e alla futura rappresentanza di Governo (*Commenti delle senatrici D'Alessandro Prisco e Pagano*), non sia titolato a indicare in noi uomini che non hanno la loro consapevolezza a proposito dell'appartenenza all'identità nazionale e tantomeno possa rivolgersi a noi affermando che la Casa delle libertà non sa cogliere gli aspetti della politica internazionale e la loro delicatezza.

Ciò premesso mi permetto di fare una riflessione dal momento che questa non è la difesa di un collegio elettorale, come è stato poc'anzi detto. La regione Friuli-Venezia Giulia, i suoi parlamentari e i suoi cittadini non hanno bisogno di insegnamenti per quanto concerne la capacità di leggere non soltanto sui testi ma anche nei cuori ciò che è stata la nostra storia, ciò che è stato il travaglio che ha percorso il confine orientale.

In quella parte d'Italia, abbandonata e tradita da questo Governo su tanti e tanti provvedimenti, non per ultimo quello concernente il federalismo nel rispetto dell'autonomia statutaria della nostra regione, noi abbiamo ben superato i problemi delle foibe, anche se il nostro cuore è ancora gonfio, e quelli del confine e sappiamo benissimo, cari colleghi della maggioranza, che quello della regione Friuli-Venezia Giulia è oggi un ruolo cerniera verso il Centro-Europa.

La regione Friuli-Venezia Giulia e la sua attuale maggioranza di centro-destra hanno istituito la famosa società senza confini tra Slovenia, Carinzia e Friuli-Venezia Giulia non solo per sponsorizzare le attività sportive e di scambio culturale, ma perché sappiamo che la regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta per la nazione intera l'avamposto dei rapporti di sviluppo della politica internazionale nei confronti del Centro-Europa.

Infatti, la nostra regione intende sviluppare e realizzare questo ruolo, perché abbiamo nel nostro DNA un passato storico che ci permette di comprendere e di interpretare non solo le sofferenze del passato ma anche l'esigenza dell'allargamento della Comunità europea e l'esigenza di rafforzare i grandi valori della libertà e della lealtà dei popoli non solo nella nostra nazione ma anche in Europa. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Invece, è cosa ben diversa, caro senatore Besostri, leggere attentamente il provvedimento al nostro esame. Dal momento che all'inizio del mio intervento ho citato i senatori Toros e Tessitori – un amico che non è più tra noi – mi soffermerò sulla parte che riguarda la provincia di Udine per smascherare la falsità del disegno di legge che stiamo esaminando.

Per interpretare attentamente ciò che è avvenuto nel tempo mi permetto di dare lettura di alcune considerazioni storiche per vedere se poi è Alleanza Nazionale che non sa interpretare l'evoluzione storica oppure se la sinistra, questa sinistra, è legata ancora ad alcune concezioni del passato, che sono tipiche e che caratterizzano il suo DNA.

A questo proposito, mi si permetta una digressione storica. Le valli della provincia di Udine furono a più riprese invase da orde barbariche e la presenza di popolazioni slave è databile, in tali territori, a partire dal VII secolo. Tali popolazioni, a seguito della Pax Lauriana, che permise il loro insediamento nelle Valli del Natisone, furono guardiani armati in difesa di quei territori dalle invasioni di altri popoli slavi, ivi compreso quello che alcuni secoli dopo divenne il gruppo sloveno. A partire dal 1848, data in cui tali popoli scelsero come loro patria l'Italia, continuarono ad intessere una fitta rete di contatti economici, non solo con le popolazioni italiane e solo marginalmente con quelle slovene: da qui l'identificazione di queste persone con il nome di slavi e non di sloveni.

Di questa differenziazione storica fondamentale la proposta di legge Maccanico – mi sembra che Maccanico non sia mai stato un ministro di governi di destra – (valutata positivamente, mi riferisco anche alle valutazioni effettuate dal comune di Cividale del Friuli e dalla maggior parte degli enti coinvolti da tale legge), dava atto di una differenziazione tra le popolazioni minoritarie delle province di Trieste e Gorizia e quella della provincia di Udine. È del tutto evidente che un'analisi attenta da parte del legislatore avrebbe posto, e ha posto, la differenziazione tra le presenze nelle varie province. Quest'ultimo insediamento, mi riferisco alla provincia di Udine, insediato da 14 secoli nei nostri territori, e successivamente nella comunità nazionale, ha proprie tradizioni e forme idiomatiche particolari: una storia all'insegna dell'italianità, pur nel distinguo dovuto ad ogni cultura differente, depositarie in questo caso di tradizioni storiche che vanno non solo salvaguardate, ma valorizzate.

La lingua parlata nelle Valli del Natisone (a Cividale non si parla nemmeno questa) è una parlata tramandata oralmente, che viene definita dai linguisti protoslava, veteroslava, paleoslava, chiamata anche «Nedizko», ovvero delle popolazioni del fiume Natisone; proprio in quanto

tali popolazioni slave, esse ebbero un continuo scambio con quelle italiane, scambio che portò ad una lingua frutto di vari elementi differenti.

Per quanto riguarda i riferimenti legislativi, si possono individuare alcune leggi, come la legge n. 382 del 28 agosto 1998 che recepisce la Convenzione quadro, nella quale si dice all'articolo 3 – caro collega Besostri, prima lei ha citato l'articolo 4, ed io mi permetto di sottolineare adesso l'articolo 3 – che « ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata, o non esserlo, come tale e da questa scelta o dall'esercizio dei diritti collegati non deve derivare alcun svantaggio». E l'articolo 10 recita: «Nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, quando queste persone lo richiedono e tale richiesta risponde ad un bisogno reale, le parti si sforzeranno di assicurare, nella misura del possibile, condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative».

La Casa delle libertà ha chiesto ripetutamente ciò che avvenuto a Bolzano: il censimento: non abbiamo chiesto la deportazione, ma il censimento, che è cosa ben diversa! (*Applausi dal Gruppo AN*).

La recente legge n. 482 del 1999 all'articolo 3 prevede: «La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni»; e al secondo comma continua: «Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali».

Pertanto, entrambe le leggi rispettano la volontà popolare e anche l'articolo 10 della Convenzione quadro della Comunità europea sottolinea che la normativa bilinguista è da applicarsi quando le persone o le collettività interessate la chiedano e tale richiesta corrisponda ad un bisogno reale, cioè che non siano capaci di esprimersi in altra lingua in maniera esaustiva.

Perché allora il disegno di legge n. 4735 non prevede questo, ma crea un comitato paritetico che dovrebbe provvedere a tutto ciò? Vorrei sapere perché la maggioranza non sa rispondere a tale domanda.

Il disegno di legge in esame all'articolo 3 prevede, circa la costituzione del comitato, che francamente risulta incomprensibile: 4 membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena; 6 membri nominati dalla giunta regionale, di cui 4 di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza (pertanto, la reale capacità di designare della giunta regionale si riduce ai 2 di lingua italiana, gli altri sono designati da soggetti esterni e diversi); inoltre, 3 mem-

bri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena, nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1.

Tale articolo è quello che fa riferimento alle province di Trieste, Gorizia e Udine, ma non specifica che i tre membri sono nominati dalle tre amministrazioni provinciali, ma – ripeto – «dall'assemblea di eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali». I comuni, però, non sono ancora stati identificati in quanto, secondo quanto affermato dall'articolo 4, la loro identificazione dipende dalla richiesta di un terzo dei consiglieri comunali o dal 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Una volta accertato che in un dato comune si vuole introdurre il bilinguismo, la proposta va al comitato, il quale però non si è ancora potuto comporre perché non si sono ancora identificati i comuni. In realtà, il meccanismo è fatto in modo tale per consentire al Consiglio dei ministri, sostituendosi al comitato, di deliberare la famosa tabella, bypassando completamente le osservazioni degli enti locali. Al contrario, tutte le altre norme – come abbiamo visto- prevedono che questa consultazione-approvazione di base sia fondamentale (anche la legge 15 dicembre 1999, n. 482, partorita da questo Parlamento, ha quell'obiettivo). Anche qui, per la verità, si prevede che, se la tabella non viene predisposta dal comitato entro 18 mesi, sarà compilata d'Ufficio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

Un'altra osservazione è inerente all'articolo 6, nel quale si afferma che «Il Governo è delegato ad emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti, concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro con le norme della presente legge». Di solito, i testi unici sono affidati al Governo, che li elabora e poi li presenta al Parlamento; non si dà una delega al Governo al fine di emanare un decreto legislativo, atto che non verrà più sottoposto ad alcun controllo ed esame da parte del Parlamento.

Anche l'articolo 12 fa nascere alcuni dubbi e soprattutto evidenzia come, di fatto, non esiste una comunità slovena in provincia di Udine. Infatti, parlando dell'insegnamento negli istituti di istruzione obbligatoria (scuole elementari e medie) al comma 1 si dice che verrà insegnata anche «la» lingua slovena. Tuttavia, in una comunità all'interno della quale la lingua nazionale è quella slovena, si insegna «in» lingua slovena e non «la» lingua slovena. È un passaggio sottile, ma delicato: è di tutta evidenza che qui l'intento non è quello di tutelare qualcosa che già esiste, ma di creare qualcosa dal nulla.

Allora, non siamo più nel campo della tutela delle minoranze, ma forse ha più senso parlare di conoscenza di una lingua straniera. Possiamo essere anche d'accordo sul fatto che tale lingua sia lo sloveno, considerati i rapporti di vicinanza, ma allora si negherebbe l'esistenza di una minoranza: delle due l'una. Per essere ancora più chiaro, se esiste nella provincia di Udine una minoranza slovena, allora l'articolato avrebbe dovuto

prevedere quanto previsto per Gorizia e Trieste, mentre in queste due ultime provincie il processo legislativo sembra essere corretto di fronte all'esistenza di una minoranza.

Un altro dato che credo interesserà molto è tratto dal testo prodotto dalla comunità di lavoro «Alpe adria» nel 1990, a cui parteciparono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, la Carinzia, la Slovenia e la Croazia, dal quale emerge che «le comunità slovene della provincia di Udine non costituiscono una minoranza nazionale, come lo sono gli sloveni del Carso triestino e goriziano». Ripeto per chi non abbia ben compreso: a cui parteciparono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, la Carinzia, la Slovenia e la Croazia, non la Casa delle Libertà.

Gli sloveni del Natisone non possono essere considerati una minoranza nazionale, perché il loro insediamento nella regione Friuli-Venezia Giulia è avvenuto nell'arco di un millennio. Queste popolazioni hanno sempre partecipato alle vicende storiche, prima del patriarcato, poi della Repubblica veneta, del Regno d'Italia e infine della Repubblica italiana. Infatti, in 1.200 anni le vicende storiche delle popolazioni slovene in Friuli si sono strettamente intrecciate con quelle degli altri abitanti di queste terre, in una fitta rete di relazioni individuali, familiari e collettive di natura economico-sociale e culturale. Non si possono annullare mille e più anni di storia ed espropriare queste popolazioni di una loro caratteristica storica e culturale nell'ambito della popolazione friulana, che questo Parlamento ha voluto tutelare.

Per parte italiana questi studi furono svolti dall'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia, e quindi da studiosi e strutture che conoscono, se non altro per condizioni territoriali, sufficientemente bene le condizioni della minoranza nazionale slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia. Questi studi dicono – e lo vogliono ribadire – che la minoranza slovena è insediata nelle province di Gorizia e Trieste e che nella provincia di Udine e nelle Valli del Torre e del Natisone la popolazione di ceppo slavo non poteva essere uniformata alla minoranza slovena residente sul Carso. Nonostante detti studi di legge, il disegno di legge n. 4735 assimila i territori in un unico provvedimento. Questa è la storia e queste sono le leggi.

Mi rendo purtroppo conto che, se tale disegno di legge è stato redatto in questo modo, lo è stato per la forte azione di *lobbying* esercitata dai circoli culturali sloveni, che nella provincia di Udine non sono sorti per tutelare culture e tradizioni, ma unicamente per accedere ai contributi cospicui della regione, che nell'esercizio corrente mette a disposizione per i circoli che producono attività in sloveno ben oltre 20 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Collino, le restano dieci minuti.

COLLINO. Questi circoli culturali hanno iniziato la loro attività percependo soldi dalla regione e dalla Jugoslavia. Hanno mandato i figli a scuola a Lubiana ed ora è chiaro che c'è qualcuno che parla lo sloveno,

ma così come c'è qualcuno che parla tedesco, spagnolo, francese e inglese.

Un'altra valutazione che intendo fare è di ordine elettorale. All'ultima competizione elettorale della regione Friuli-Venezia Giulia è stato presentato il simbolo dell'Unione Slovena. Su un territorio di 51.692 abitanti, nel 1993 quella lista ha ottenuto 151 voti e nel 1988 solo 60. Questo significa che solo una percentuale compresa tra lo 0,1 e lo 0,3 di tutto il territorio della provincia di Udine vuole questa legge.

La tutela delle minoranze deve essere un po' come una fontana – e cito un'immagine che un collega senatore mi ha proposto alcuni giorni fa – da cui chi vuole si disseta e chi non vuole non lo fa. È vero, ma se quella fontana stride architettonicamente con il contesto, se impatta eccessivamente, o non si fa la fontana o si cerca di modificarne la forma. Considerata la storia, considerato che la lingua parlata è un dialetto di antica origine slava, ma non lo sloveno, considerate le leggi nazionali, ma anche la convenzione quadro, chiedo pertanto che il provvedimento venga modificato in maniera tale da sentire, tramite censimento, quello che la gente realmente vuole.

Non sosteniamo che le minoranze non vadano tutelate, colleghi senatori e, in particolar modo, senatore Besostri, anzi chiediamo che si provveda a tutelare quella cultura e quelle tradizioni che esistono realmente nei nostri territori, ma non che si determinino le condizioni per creare una minoranza laddove non vi è, come fa questo disegno di legge. Il processo legislativo che fino a questo momento si è occupato della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia è stato fatto senza mai chiedersi se non sia necessario un censimento che dia la possibilità ad ogni cittadino, come nella provincia di Bolzano, di decidere liberamente e segretamente a quale gruppo etnico linguistico appartenere. Il censimento non serve per conoscere nomi e cognomi degli sloveni, ma esclusivamente la loro consistenza numerica sul territorio dove sono insediati per poter meglio legiferare. Per questo il disegno di legge n. 4735 appare pasticciato in molte sue parti e di difficilissima attuazione per quanto riguarda l'identificazione del territorio.

Certamente vi è qualche motivo se in 50 anni di storia politica e di governo da parte della Democrazia Cristiana non si è mai arrivati a una tutela delle popolazioni slovene della regione Friuli-Venezia Giulia; questi motivi non sono il razzismo o una negligenza legislativa, ma piuttosto una conoscenza accurata del territorio.

Mi rendo conto che da Roma questo piccolo lembo di territorio della provincia di Udine sembra quasi inutile in termini di grandezza, ma vi abitano delle persone, rimaste in quelle zone nonostante le difficoltà economiche che il vivere in zone montane comporta, perché sono attaccate al loro territorio e alle loro tradizioni.

Allora, caro Presidente, avviandomi alla conclusione di questo ragionamento, in certe parti anche esasperato dal momento che oggi nella nostra provincia – come ho avuto modo di esplicitare nel corso dei lavori svolti in Commissione – è diffuso sentimento di profondo sconforto, mi

permetto di pronunciare un'affermazione pesante, che so essere tale ma che comunque esprimo perché desidero dare la sensazione del momento storico che si sta vivendo.

La destra politica e la Casa delle Libertà sono a favore, perché fa parte della nostra alta concezione della libertà e della tutela dei popoli, della tutela culturale e della storia delle minoranze; tuttavia, per quanto concerne la provincia di Udine la situazione è nettamente diversa. Non a caso, infatti, ho voluto citare due parlamentari che lei ben conosce e che hanno condiviso con lei parte della sua attività politica. Oggi, approvando questo provvedimento di legge, neghiamo agli slavi delle Valli del Natisone la loro vera identità.

Se si dovesse guardare alla storia, signor Presidente – e concludo con questo concetto – ciò che in armi il IX *Corpus* di Tito non ha fatto nelle valli del Natisone e nel cividalese, voi lo fate attraverso un provvedimento legislativo: complimenti a voi! (*Vivi applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Camber. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, cercherò di essere abbastanza breve perché quello che stiamo dicendo e che verrà detto quest'oggi in quest'Aula doveva essere oggetto di un normale lavoro di Commissione, ma così non è stato. Purtroppo, nulla di quello che verrà detto adesso – lo sappiamo molto bene – ha valore ai fini dell'espressione di considerazioni giuridiche che possano portare a qualche cambiamento di sorta.

Ci troviamo qui di fronte a una precisa volontà politica della maggioranza dell'Ulivo, che non ha voluto svolgere alcun lavoro in Commissione e ha oggettivamente svuotato di ogni significato il lavoro del Senato (che in questo caso dovrebbe essere il primo ramo del Parlamento) al quale è stata tolta la dignità di legiferare. Vi è stata una forzatura che è andata oltre ogni misura, non lavorandosi in Commissione, allo scopo di riproporre tale e quale un testo che nei corridoi gli stessi cultori del diritto, molti dei quali facenti parte dell'Ulivo, considerano giuridicamente non corretto.

La cosa più tragica è che sotto il profilo politico si ha l'impressione – è qualcosa più di un'impressione – che l'Ulivo si voglia servire della tema della minoranza linguistica slovena come foglia di fico per nascondere i fallimenti della sua politica soprattutto nella regione Friuli-Venezia Giulia; regione di confine, regione che avrebbe dovuto ricevere dal Governo nazionale (nell'interesse nazionale, non in quello della stessa regione) attenzioni che invece non ha avuto.

E non è solo un problema di foglia di fico. Ho l'impressione che per l'Ulivo la minoranza linguistica slovena sia un vero e proprio agnello sacrificale. Spiego questo concetto. Abbiamo assistito ai lavori della Commissione, ma anche in Aula oggi abbiamo visto che è mancato ripetutamente il numero legale: alla fine è stato raggiunto per l'errore di due componenti della Casa delle libertà, che così hanno consentito l'avvio del di-

battito. L'Ulivo anche oggi non è riuscito a interessare i propri parlamentari all'argomento, e men che meno i parlamentari dell'Ulivo hanno partecipato ai lavori della Commissione, che si è riunita cinque volte in sei mesi, con sedute durate da un quarto d'ora a un massimo di 25 minuti, con una presenza media di cinque persone.

Stiamo dunque registrando il disinteresse più assoluto su questa squallida storia; una storia – come ha detto prima il senatore Besostri – che alla fine vorrebbe portare all'elezione, nel Parlamento nazionale, di uno o due candidati in più dell'Ulivo nel Friuli-Venezia Giulia. In nome di questo viene sacrificata la minoranza linguistica slovena.

Abbiamo avuto interferenze, che in altri momenti sarebbero risultate e sarebbero state giudicate inaccettabili; interferenze pesantissime da parte di tutte le autorità (dai Parlamenti ad altri vertici apicali) di Stati stranieri sui lavori del nostro Parlamento nazionale. Per tutte, ricordo che la scorsa settimana il Parlamento sloveno, nelle persone dei massimi rappresentanti, ha portato al Senato della Repubblica una mozione che sostanzialmente ingiunge al Parlamento italiano, e per esso al Senato, di approvare questa legge. In altri momenti, fatti di questo genere forse non sarebbero stati considerati normali.

Abbiamo assistito – cosa più grave, sulla quale mi riservo di tornare in seguito – a interferenze sui lavori del Senato anche da parte di autorità della nostra Repubblica che non hanno potestà legislativa; è un fatto gravissimo e, per quanto finora a mia conoscenza, inusuale, almeno in questa legislatura, inusuale quanto ai modi, inusuale quanto alla esplicitazione e alla reiterazione delle pressioni.

Assistiamo alla discussione su un provvedimento che evidenzia la assoluta ignoranza da parte dell'Aula del problema sociale attuale, al di là delle sue radici storiche e del contenuto materiale dell'articolato. Ignoranza di carattere sociale dunque, ma ignoranza ben più grave e colpevole sotto il profilo giuridico, poiché con l'approvazione di questo provvedimento verrebbero a violarsi non solo ribaditi principi costituzionali del nostro ordinamento (principi costituzionali in senso proprio e principi costituzionali fissati nella legge istitutiva della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ma anche la Convenzione di Strasburgo – esattamente il contrario di quanto ha detto prima il senatore Besostri – cioè l'atto cardine di diritto internazionale sul tema delle minoranze rispetto sul quale l'Italia si è impegnata.

Il terzo dato importantissimo è che, oltre alle violazioni di carattere costituzionale ed internazionale, viene violato ogni più elementare principio del federalismo laddove, posto che questo provvedimento insisterà su parti ben individuate del territorio nazionale (e cioè le province di Trieste, Gorizia e Udine), non si è dato modo agli enti locali – regione, province e comuni – di essere ammessi in audizione a riferire che cosa vogliano le popolazioni che si vedranno interessate dal disegno di legge in questione.

L'esempio forse più estremo è quello del comune di Cividale del Friuli, dove tre anni fa vi era una giunta di centro-sinistra, mentre oggi la giunta è di centro-destra. Entrambe queste amministrazioni hanno in-

viato, dapprima alla Camera e quindi al Senato, delle mozioni votate in cui con molta chiarezza si dice che esse non riconoscono che gli debba essere data una tutela relativa alla minoranza slovena, laddove sono slavo-foni ma non sloveni. Ciò equivarrebbe a dire che alcune popolazioni croate sono per legge automaticamente riconosciute come popolazioni serbe. La valenza è assolutamente la stessa. Ma evidentemente sono quisquilie che a questo Parlamento non interessano, per ragioni che possono essere le più varie e che ognuno di noi può intuire.

Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni congiunte, essi sono stati presentati oggi, in apertura del nostro esame sul provvedimento, con una dichiarazione in cui si riconosce che nulla è stato fatto, che non è stata prodotta una relazione. In Commissione non hanno avuto luogo audizioni e, nonostante ripetute richieste, non è stato costituito un comitato ristretto. Come dicevo prima, le Commissioni congiunte si sono riunite per un tempo complessivo di circa un'ora e mezza. Cinque mesi, un'ora e mezza: questi sono i termini che quantificano l'interesse del Senato sul problema della minoranza slovena.

Entrando nel merito del provvedimento, mi limito ad accennare soltanto alcuni argomenti e, al di là di quanto abbiamo già detto prima in tema di censimento, di commissioni paritetiche, ricordo che ci sono altri problemi, come la restituzione dei beni immobili alla minoranza slovena, laddove non vi è reciprocità alcuna di trattamento con gli immobili nazionalizzati e in questo momento in proprietà del Governo sloveno e in parallelo del Governo croato, quindi compravendibili, beni dei nostri esuli istriani, fiumani e dalmati. Di questo non si parla, ma della minoranza slovena sì; ben venga il parlarne, ove però vi sia reciprocità.

Quanto ai documenti di identità personale, stiamo dimenticando che alla fine del 1999 è stata approvata dal Parlamento una legge su tutte le minoranze linguistiche, tra cui segnatamente quella slovena. Dimentichiamo che tale legge in larga misura non è applicata, ma dimentichiamo altresì che, nel contempo, nella vigenza di oltre un centinaio di provvedimenti a favore della minoranza slovena, la parte più significativa di essi, vigenti sin dal dopoguerra, sin dalla metà degli anni '50, prevede, ad esempio, per la provincia di Trieste, che in quattro dei sei comuni i documenti di identità personale vengano rilasciati in forma bilingue e che solo su richiesta espressa possano essere rilasciati in forma monolingue italiana.

Dico questo per evidenziare il livello di protezione che già viene garantito e non ricorderò qui quante scuole, quanti istituti culturali, quante associazioni di ogni ordine e grado abbiano trovato efficace ed efficiente tutela non solo nominalistica, ma economica e finanziaria da parte del Parlamento e da parte della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questo provvedimento, fra le tante cose, vi è la previsione di toponomastiche di ogni genere e grado nel centro del capoluogo, Trieste, piuttosto che a Gorizia o altrove. Sarò più preciso segnalando alcuni passaggi: devo pur dire che con questo provvedimento l'Ulivo concede ben poco di importante (se la sua intenzione è quella di dare qualcosa di serio) alla

minoranza linguistica slovena in termini di novità e di benefici economici; sarà tutto da stabilire se l'intenzione dell'Ulivo è quella di raccontare poi alla minoranza linguistica slovena, solo per carpirne i voti, di essersi attivato a suo favore.

Ritengo che ognuno abbia la propria testa e giungerà quindi alle proprie conclusioni. Ma – questo è il tema che voglio trattare – se la volontà dell'Ulivo è quella di scatenare nuovamente una situazione di pesante conflittualità nel Friuli-Venezia Giulia tra la minoranza linguistica slovena che convive pacificamente con la maggioranza italiana, tutelata in modo giuridicamente adeguato dalla legge n. 482 del 1999, non ancora applicata appieno; se su queste fondamenta l'Ulivo vuole scatenare una *bagarre* con la maggioranza di cultura italiana, questo è il grimaldello giusto, perché strumentalizza, facendone delle vittime, i componenti della minoranza linguistica slovena.

Dal Centro, da Forza Italia si è ripetutamente cercato di attrarre l'attenzione nei due rami del Parlamento su tale concezione che non ha nulla di vetero-nazionalista, di impositivo, per raffrontarsi, ragionare, spiegare, ricercare insieme forme congrue per gli anni 2000, in tema di convivenza tra minoranze e maggioranze. Stupisce che mentre il Parlamento e l'Ulivo stesso su altri provvedimenti in materia analoga si sono dimostrati particolarmente prudenti ed attenti, su questa materia vi siano state delle forzature che, secondo me, verranno rettamente interpretate dai componenti della minoranza slovena; non porteranno, alla fin fine, a spostamenti di voto come l'Ulivo si prefigge per garantirsi alcuni collegi e stigmatizzeranno nel tempo queste forzature, queste forme di prevaricazione che sfociano in privilegi che la stessa minoranza linguistica slovena, ove interpellata – ma ciò non è stato fatto in audizioni formali – non chiede oltre misura, in quanto sa benissimo che si romperebbe una situazione di delicatissimo equilibrio.

Assieme a tali considerazioni mi limito a ricordare come negli incontri informali con i relatori (strana e singolare forma giuridica in cui sono stati sentiti poiché una audizione in senso tecnico non vi è stata) mentre gli enti locali, chiamati in Commissione hanno declinato l'invito chiedendo di contro di essere sentiti in nome del principio federalista in una formale audizione, il Conservatorio di musica «Tartini» di Trieste ha inteso partecipare a questo informale incontro illustrando una memoria. Con essa si fa presente come su questo tema assolutamente marginale, limitato rispetto ad una legge di tale valenza, si sia riusciti a creare un *monstrum* giuridico che non ha tecnicamente né giuridicamente spiegazione, né compatibilità con il sistema, tra l'altro in via di attuazione: la riforma dei conservatori. Si operano delle forzature e dei travisamenti giuridici tali che portano ad annullare l'autonomia nonché le basi giuridiche su cui si fonda il Conservatorio musicale di Trieste, di particolare importanza, in distonia non spiegata e non spiegabile con tutto il complesso dei Conservatori che in questo momento si sta modificando in ambito nazionale.

Questo per portare un esempio di una forzatura che fa parallelo, nella sua assurdità, con quella per cui per legge si vuole dire che le popolazioni

delle Valli del Natisone sono slovene e non slavofone. Sono sciocchezze che magari possono interessare molto poco il legislatore ma che suonano come elemento paradigmatico di una non conoscenza dei problemi e della superficialità o della strumentalità – non so come intendete definirla – con cui tali problemi sono stati affrontati.

Ci sono poi plurime violazioni costituzionali, anche se ci limitiamo a considerare la legge istitutiva della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il cui Statuto deve essere approvato con legge costituzionale, così come avvenne nel 1963.

L'articolo 3 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia – ripeto, legge costituzionale – stabilisce che nella regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico cui appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Già sotto questo profilo esiste una evidente violazione del dettato costituzionale che era stato garantito nei termini di equità di trattamento dalla legge n. 482 del 1999 rispetto a tutte le minoranze linguistiche esistenti in Italia, ivi espressamente compresa quella slovena. Il disegno di legge in esame, ove approvato, farebbe venire meno il principio di eguaglianza.

Sotto il profilo tecnico cito una sola perla. L'articolo 4 del provvedimento in discussione si occupa dell'ambito territoriale di applicazione delle norme sulla minoranza slovena e fa riferimento a frazioni di comuni. L'articolo 114 della Costituzione recita che «La Repubblica si riparte in regioni, province e comuni». Non mi sembra che in forma esplicita o in forme succedanee vengano mai menzionate circoscrizioni, frazioni o altro soggetto giuridico inferiore al comune; d'altronde, le circoscrizioni come strumento giuridico non hanno rilevanza costituzionale, come ben sappiamo.

Laddove il concetto assolutamente atipico di frazione dovesse trovare applicazione, il soggetto che si vorrebbe tutelare, cioè il cittadino appartenente al gruppo linguistico sloveno e residente, ad esempio, nel comune di Trieste, se abitante in una frazione avrà titolo per ottenere la scarsissima – sotto il profilo pratico – tutela derivante da questa normativa ma se abitante in altra frazione non godrà di tale tutela. Questa è una perla che ho citato soltanto per richiamare la vostra attenzione.

Possiamo poi parlare di attività sindacali. L'articolo 22 del disegno di legge fa riferimento ad un particolare privilegio di tutela sindacale nei confronti degli appartenenti alla minoranza slovena, principio di cui non abbiamo riscontro in altre leggi.

Potrei continuare citando altri esempi, come il caso della restituzione di un immobile oggetto di un articolo a sé stante, l'ex hotel Balcan, mai stato di proprietà della minoranza slovena.

In ordine a questo soggetto, quale indennizzo morale, lo Stato italiano... (*Il microfono viene spento automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Camber, il microfono è stato spento perché lei ha esaurito il tempo a sua disposizione. La Presidenza può concederle cinque minuti assegnati a qualche suo collega.

Si tratta comunque di un meccanismo che ci educa per la prossima legislatura a tenere conto dei tempi.

CAMBER. La ringrazio, signor Presidente.

Stavo facendo riferimento ad un'ultima perla giuridica. In merito all'immobile che ho citato, mai stato di proprietà della minoranza slovena, si parla di restituire il sedimento corrispondente all'immobile stesso. Alcuni anni fa, quale indennizzo morale per tale immobile ne venne assegnato un altro al Teatro stabile sloveno di Trieste, quindi un'entità giuridica slovena ben individuata.

In questo caso, una volta avvenuto tale scambio, cosa succede dell'altro immobile? Ritorna in proprietà dello Stato oppure no? Sono tutte sbavature che, al di fuori della necessità di un'ulteriore precisazione, fanno intravedere quale fretta e quale superficialità abbiano improntato il provvedimento legislativo al nostro esame. E non parlo neanche della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze internazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e recepita dal nostro ordinamento, con la quale il disegno di legge n. 4735 oggi al nostro esame collide nei suoi articoli 3, 10 e 13.

Signor Presidente, qualora venisse approvato nell'attuale testo, il provvedimento nominalmente a favore della minoranza linguistica slovena e fortemente voluto da alcune parti dell'Ulivo si ritorcerà contro coloro che teoricamente ne dovrebbero essere i beneficiari, cioè gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena. Quindi, la richiesta che le rinnovo, presidente Mancino, è quella di far tornare all'esame del Comitato ristretto il disegno di legge n. 4735.

La Presidenza del Senato dovrebbe trovare una formula affinché si possa approfondire prima della riapertura dei lavori di quest'Assemblea della prossima settimana – abbiamo ancora dinanzi le giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì – l'esame del disegno di legge n. 4735 al fine di cercare di sopprimere almeno quelle parti normative giuridicamente più ingiustificabili che troviamo in esso presenti a vario titolo.

Sono convinto che se lei, presidente Mancino, riterrà di considerare come cosa seria i profili di incostituzionalità e di violazione del federalismo e di accordi internazionali che mi sono permesso di rappresentarle, si potrà trovare una qualche iniziativa che consenta di pervenire ad una soluzione minimale. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Camber, i profili di incostituzionalità vanno risolti in Aula, non può porvi rimedio la Presidenza.

Per quanto riguarda un confronto in tempi ristretti, nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si è svolta nella giornata di ieri, il rappresentante del Governo ha ribadito la propria disponibilità: basta stabilire incontri tra i rappresentanti della maggioranza

e quelli dell'opposizione. Se poi questi non vengono posti in essere, tempo permettendo, sarà quest'Assemblea a decidere.

È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

* SERVELLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, innanzitutto vorrei porre una questione politica, che del resto non è nuova ma che emerge in maniera prepotente anche nel provvedimento al nostro esame.

A qualcuno quest'ultimo può apparire secondario, di scarsa importanza e di limitato rilievo, perché concerne la tutela di una minoranza linguistica. Però, ascoltando – come lei onorevole Presidente avrà fatto – l'intervento del rappresentante del PDS si sarà reso conto – come ho fatto io – che la questione è politica, perché caricata di significati politici.

Ascoltando il senatore Besostri mi è sembrato che quella assunta a chiarimento e a supplemento di documentazione a proposito del disegno di legge n. 4735 sia una posizione di retroguardia. In quest'Aula stamattina sono riecheggianti fatti ed eventi, ma soprattutto vi è stata una carica emotiva da guerra fredda, una sorta di ritorno al passato, di ritorno ad eventi gravissimi, ai quali oggi non può essere ricondotta una richiesta di approvazione del provvedimento in esame.

Infatti, è ormai passato mezzo secolo dagli anni in cui sono stati riconosciuti alcuni diritti speciali contenuti negli statuti delle regioni speciali quali il Trentino-Alto Adige, la Valle d'Aosta e lo stesso Friuli-Venezia Giulia.

Tornare oggi sull'argomento, alla vigilia di elezioni politiche, significa rinfocolare polemiche e scontri che in altri tempi, cioè a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, avevano una ragion d'essere sia da una parte sia dall'altra.

Quindi, signor Presidente, con il provvedimento oggi al nostro esame andiamo a proporre soluzioni e situazioni che non sono certo tali da rasserenare l'atmosfera – come più volte lei e tanti altri hanno auspicato – perché non c'è il minimo dubbio che la inveleniscono.

Il fatto stesso che il rappresentante delle Commissioni riunite, senatore Biscardi, non abbia potuto svolgere una relazione di maggioranza, la dice lunga sulla situazione anche psicologica che esiste all'interno e fuori da questa Aula.

Sicché provvedimenti di questa natura dove non vengono affrontati minimamente i problemi delle minoranze e rispetto ai quali non vengono accettati emendamenti in quanto se fossero approvati, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della Camera, togliendo a questo ramo del Parlamento la possibilità di esercitare il proprio diritto-dovere e cioè quello di partecipare, di emendare, se possibile, e di migliorare i provvedimenti al nostro esame.

Signor Presidente, questa è una situazione anomala e che si trascina ormai da mesi e che vede responsabilità alte, altissime. Non è possibile continuare a vivere questi mesi stando in questa Assemblea, come nelle aule delle Commissioni, con questo spirito accesamente polemico, spesso

demagogico, altre volte settario (mi riferisco anche agli avvenimenti verificatisi in questi giorni fuori dalle aule parlamentari).

Questa, onorevole Presidente, è la realtà e in tal senso mi chiedo per quale motivo non si voglia porre fine a tutto questo andazzo per ricondurre il discorso in termini democratici dando la voce al popolo. Vedo, invece, che dobbiamo continuare a discutere di un provvedimento che tutte le minoranze linguistiche osteggiano. Infatti, signor Presidente, come potrà osservare si tratta di un provvedimento che non si regge, che non sta in piedi e che apre una serie di problemi. D'altra parte, il senatore Collino ha precedentemente illustrato i contenuti di questa normativa, spiegando come essa drammatizzi la situazione e crei discriminazioni anche all'interno delle varie minoranze che nel corso dei secoli si sono perfettamente inserite.

Qui non si vuole attuare la tutela delle minoranze linguistiche ma, al contrario, creare una specie di separazione tra italiani e italiani che, tra l'altro, hanno convissuto magnificamente, magari in guerra, anche nell'ultima guerra. Questo è a mio avviso il carattere negativo del presente provvedimento come del resto altrettanto negativa è anche la scelta del momento politico.

Ora questa minoranza che vive in Friuli-Venezia Giulia, come popolo non richiede una situazione come quella disegnata dal provvedimento in esame, di cui non si sente la necessità. Del resto, il Parlamento ha già approvato una legge che tutela le minoranze linguistiche presenti in Italia e non solo una; infatti, in questo territorio ve ne sono molte altre. In quest'ottica, io che ho origini meridionali allora potrei chiedere perché non si preveda una norma a tutela delle minoranze albanesi che sono distribuite in decine e decine di paesi e che sono però perfettamente inserite, conservando la loro lingua, i loro dialetti, non dando e non ricevendo fastidi da nessuno.

Ebbene, proprio sui confini, laddove la sensibilità nazionale è più avvertita e sentita, è proprio lì che si intende approfondire, dal paesino fino alla provincia di Gorizia, dei solchi che, peraltro, non esistono in nessuna delle due parti. Mi chiedo se si abbia la percezione di quello che è Gorizia. Questa città è posta in posizione di confine, un confine quasi indistinto, anche se fino a non molto tempo fa c'era addirittura una separazione visibile, e ciò non impediva che si potessero tenere relazioni e rapporti molto positivi.

Allora, a che scopo si vara un provvedimento *ad hoc* proprio per gli sloveni? Tutto si risolverebbe nella concessione di privilegi (soprattutto per quello che riguarda l'accesso a posti di lavoro) per gli appartenenti alla minoranza slovena e forse con conseguenti fastidiose discriminazioni per gli italiani. D'altra parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, la norma costituzionale che impone alla Repubblica di riconoscere i diritti delle minoranze linguistiche (norma sacrosanta, ma già applicata nell'attuale legislazione) verrebbe così stravolta a danno degli italiani (questa sarebbe la conseguenza!).

Sono innanzi tutto ragioni di giustizia che ci portano a opporre il nostro rifiuto ad un simile provvedimento, nei confronti non soltanto degli italiani, ma anche, in definitiva, delle altre minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese (oltre a quelle che ho citato, se ne potrebbero aggiungere altre).

Le altre minoranze sono riuscite ad integrarsi perfettamente nel tessuto connettivo nazionale (alcune di loro hanno partecipato persino al Risorgimento), mantenendo i loro costumi e la loro lingua. Perché queste minoranze dovrebbero ricevere un trattamento diverso dagli sloveni?

Vi sono poi anche ragioni di rispetto per le sofferenze storiche patite dagli italiani del confine orientale, gente che ha conosciuto la tragedia delle foibe (delle quali si parla poco e quasi con fastidio). Per loro l'italianità è un fatto sofferto; è un atto di volontà politica oltre che un'appartenenza etnica. Il Parlamento violerebbe questi loro sentimenti varando una legge che li ponesse, di fatto, in posizione di sfavore rispetto alla comunità slovena la quale, d'altra parte, appartiene pur sempre alla più vasta comunità dei cittadini italiani. È giusto che lo Stato tuteli i loro diritti, attraverso provvedimenti e anche attraverso le regioni; tuttavia da parte loro è doveroso, proprio perché sono cittadini italiani, integrarsi nella vita nazionale. Certamente interventi carichi di tanta demagogia come quelli che ho ascoltato poc'anzi non concorrono a realizzare tale integrazione.

Non li aiuteremmo di certo in questa operazione se prevedessimo istituti che accentuassero la loro separatezza. Le minoranze etniche non vanno viste come riserve indiane, ma come comunità attive che partecipano alla vita civile, che stabiliscono contatti con i loro concittadini che parlano un'altra lingua. Con questo provvedimento si fa razzismo al contrario, nei confronti degli italiani – come ho già detto – e, anche se in forma di privilegio, verso gli sloveni, perché li faremmo sentire come una specie protetta e separata, laddove potrebbero svolgere un'importante funzione di cerniera – come sottolineava poc'anzi il collega Collino – tra lo Stato italiano e quello sloveno dove vivono i loro fratelli.

A ispirare questa legge è un principio ideologico, perché rimanda a contesti storici ormai sorpassati, il contesto agitato dai nazionalismi.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue SERVELLO*). Non siamo nell'Europa dell'Ottocento, quando effettivamente, in nome del principio di nazionalità, vennero oppressi i diritti delle minoranze etniche, quando venivano imposte la lingua e la cultura. Oggi non è più così: oggi il principio di nazionalità, che è un principio difensivo, serve a tutelare i popoli dall'omologazione mondiale, dall'imperialismo economico-culturale e dal globalismo.

Per le stesse minoranze linguistiche, la saldezza della comunità nazionale e dello Stato in cui sono inserite è diventata una garanzia di sopravvivenza della loro cultura e delle loro tradizioni. Oggi il principio di nazionalità va al di là del fatto etnico per diventare un principio di democrazia e di tolleranza.

Onorevoli colleghi, invece di pensare al bilinguismo, dovremmo piuttosto tutelare meglio la lingua italiana (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Travaglia*), attaccata dai foresterismi e resa sciatta dalla prevalenza della cultura dell'immagine. Dovremmo pensare a riscoprire, attraverso la lingua, il nostro grande patrimonio storico, un bene di cui usufruiscono tutti, anche le minoranze linguistiche.

Se s'indebolisce la lingua nazionale, onorevoli colleghi, s'indebolisce anche la comunità nazionale, e le minoranze etniche che vivono al suo interno deperiscono anch'esse. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinggera. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, cercherò di essere breve. Il disegno di legge in esame, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, tenta di realizzare alcune norme attese da molto tempo, da cinquant'anni.

Certamente è un disegno di legge importante, perché è la prima legge organica, quando entrerà in vigore, di tutela della minoranza linguistica slovena. Infatti, anche se abbiamo un cospicuo numero di norme speciali a tutela di tale minoranza, queste sono sparse in vari provvedimenti e non esiste nulla di veramente organico. Questo è pertanto il primo tentativo di dare un po' di organicità alla materia fissando dei principi, anche se purtroppo molto annacquati.

Certamente la tutela delle minoranze linguistiche è un contributo alla stabilizzazione della pace in Europa. E quanto ciò sia vero ce lo ha dimostrato, con eventi spaventosi, la vicina Jugoslavia. Lì si sono verificati dei conflitti tremendi, paurosi, proprio per la mancanza di rispetto, di volontà e disponibilità alla convivenza con le minoranze linguistiche.

Sotto questo profilo sono dell'avviso che in quest'Aula stiamo inserendo un ulteriore tassello nella costruzione della pace europea e ciò, sicuramente, è un fatto importante per questo Paese e per la sua dignità internazionale. Infatti, con questa legge, anche se molto imperfetta, contribuiamo in maniera convincente alla costruzione della pace in Europa.

Si tratta, in sostanza, di una legge attuativa dell'articolo 6 della Costituzione, il quale recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»; quindi, la Repubblica per realizzare tale tutela elabora apposite norme per le minoranze linguistiche.

Il senatore Camber poc'anzi ha invocato il principio di uguaglianza. In proposito occorre dire che per ottenere l'uguaglianza di tutela della mi-

noranza è necessario mettere in opera una norma specifica per la tutela e, con questa legge, vengono fatti i primi passi in tale direzione.

Sono tuttavia dell'avviso che la legge in esame contenga una limitazione non indifferente, che giudico piuttosto rilevante, e limitata ai cittadini italiani insediati in questi territori. Infatti, una persona che si trovi nelle stesse condizioni ma non abbia la cittadinanza italiana non può invocare la medesima tutela. Questa potrebbe essere una discriminazione. Tuttavia, se vogliamo varare il provvedimento, che rappresenta comunque un passo in avanti e quindi va approvato, dobbiamo prendere atto di tale aspetto negativo senza poterlo correggere in questo ramo del Parlamento, perché ormai siamo agli sgoccioli della legislatura.

Sarebbe certo più giusto prevedere come destinataria della tutela tutta la minoranza linguistica slovena presente sul territorio, senza la limitazione indicata.

È importante anche che in questo provvedimento siano finalmente riconosciute come minoranza da tutelare, sia pure in forma ridotta e limitata, le popolazioni linguistiche germanofone della Val Canale: si tratta comunque di primi passi.

Passando all'esame degli articoli, ritengo che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena composto di venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena – in base a quanto è stabilito nel provvedimento – avrà difficoltà a funzionare. Infatti, prevedere solo il rimborso delle spese di viaggio e dei nessun'altra componente di spesa (in questo caso si parla ancora di spese vive e non di esborsi di altro genere) è sicuramente troppo riduttivo e limitativo: è come se si volesse far funzionare questo Comitato istituzionale soltanto al lumicino!

Devo dare atto che l'articolo 4, che delimita il territorio di applicazione della legge, rappresenta un passo in avanti significativo; tuttavia, così come formulato, contiene una grave limitazione in quanto prevede un meccanismo, peraltro molto complesso, per individuare i comuni ai quali deve essere applicata la tutela.

Sono dell'avviso che già nel disegno di legge potevano essere indicati tutti i comuni nei quali è risaputo essere presente la minoranza slovena, limitando l'applicazione del meccanismo previsto, attraverso il Comitato, per l'identificazione dell'ulteriore campo territoriale di applicazione della legge.

Il Comitato ha 18 mesi di tempo dalla sua costituzione – quindi un arco temporale abbastanza lungo – per predisporre la tabella dei comuni e delle frazioni incluse nel territorio; qualora il Comitato non giungesse a una soluzione nel tempo indicato, entro sei mesi interverrebbe il provvedimento governativo. Grosso modo, per il raggiungimento del pieno funzionamento della tutela prevista si prevede un arco di tempo di due anni.

Spesso sono necessarie norme transitorie, in questo caso però, trattandosi di una norma transitoria, non è certo positivo che essa faccia riferimento ad un arco temporale abbastanza lungo.

L'articolo 5 prevede che i principi della legge in esame siano applicabili anche alle popolazioni della Val Canale; si tratta di una norma importante che statuisce anche che a tale minoranza siano applicate le disposizioni, altrettanto importanti, di cui alla legge n. 482 del 1999.

Molto positiva è la previsione della redazione di un testo unico che raccolga tutte le norme vigenti sulla tutela della minoranza linguistica slovena in quanto si darà un notevole contributo ai fini della certezza del diritto, attraverso una sistemazione organica di tutta la normativa attualmente vigente in materia.

L'articolo che prevede la facoltà di riottenere i nomi e i cognomi con i quali si è storicamente cresciuti, nella dizione propria della minoranza, non rappresenta certamente una previsione straordinaria: è il minimo che si poteva e si doveva riconoscere dal momento che chi ha subito la modifica del proprio nome e cognome a seguito di una disposizione di legge è stato privato di una parte qualificante della propria identità ed è bene che la riottienga. Per il cambiamento del nome è previsto un procedimento abbastanza facile; questo è molto positivo e va riconosciuto come un progresso.

L'uso della lingua slovena, disciplinato negli articoli 8 e seguenti, è previsto anzitutto nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché nei confronti o da parte dei concessionari di servizi di interesse pubblico aventi sede nelle province di cui all'articolo 1, quindi nel territorio di insediamento della minoranza. Orbene, questa norma è sicuramente troppo facile da eludere: basta trasferire la sede fuori da quel territorio per non essere più tenuti ad osservare l'obbligo del bilinguismo o dell'uso della lingua della minoranza. È sicuramente un dato negativo, anche se, aggiungo, è già qualcosa in più rispetto a quanto è previsto attualmente. Quindi, anche se si tratta di una previsione limitata, sono dell'avviso che vada accolta.

Quanto all'uso della lingua nei procedimenti giudiziari, è previsto nei gradi di merito (primo e secondo) in ambito locale. Sicuramente è un passo in avanti, però forse sarebbe stato utile introdurre una tutela più accentuata, una regolamentazione più precisa, perché, così come formulata, la norma in futuro potrebbe dare adito a controversie non molto piacevoli: litigare sull'uso della lingua è sempre un fatto increscioso.

I verbali degli interrogatori della polizia dovranno essere redatti anche nella lingua dell'imputato o dell'indagato – questo è sicuramente positivo – come pure gli atti processuali, questi ultimi, ahimè, soltanto a richiesta. Chi è il più debole nella catena giudiziaria? Chiaramente chi è indagato, chi rischia l'imputazione, e spesso non avrà il coraggio di chiedere il rispetto del diritto di esprimersi nella lingua madre. Ricordiamoci che alla fin fine la condanna – e meno male che non c'è più la condanna capitale in questo nostro Stato – si basa sempre sulle parole usate nel processo. Chi in una lingua ha a disposizione solo una ristretta scelta di termini, è gravemente penalizzato davanti all'autorità giudiziaria. Pertanto sarà necessario accentuare la tutela in questo campo, per raggiungere livelli degni di essere qualificati come rispettosi dei diritti umani, perché

è giusto che il cittadino – e di cittadini qui si tratta – possa esprimersi nella sua lingua madre davanti alle autorità giudiziarie e alle autorità di polizia che per conto di quella indagano.

È dunque sicuramente positiva l'estensione territoriale dell'applicazione, prima molto più limitata, in base all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Vengo poi alla questione scolastica, e concludo, Presidente: è d'importanza fondamentale e imprescindibile, in materia di tutela delle minoranze, riconoscere a queste la possibilità di imparare a fondo e adeguatamente la propria madre lingua; un obiettivo che viene raggiunto almeno in parte con questa normativa, e che in parte era già stato avviato. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, è stato bravissimo perché ha fatto coincidere la conclusione del suo intervento con il tempo che le era stato assegnato e che il meccanismo di controllo implacabilmente ha segnalato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione e la discussione di una mozione

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Intervengo soltanto per chiedere alla cortesia della Presidenza l'inserimento nel calendario dei lavori relativo alla prossima settimana di una interrogazione, la n. 3-04283, da me presentata a nome del Gruppo UDEUR riguardante l'anagrafe bovina.

Trattandosi di argomento grande attualità e di grave incidenza sul mondo degli allevatori, chiederei alla cortesia della Presidenza di verificare se la richiesta dell'UDEUR può trovare riscontro.

PRESIDENTE. Naturalmente dobbiamo sentire il Governo, cosa che la Presidenza farà senz'altro, per verificare se c'è, da parte di quest'ultimo, la disponibilità a rispondere nei tempi che lei ha indicato. In ogni caso, ci sarà una sollecitazione della Presidenza in tal senso.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, vorrei chiedere che sia inserita al più presto nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione della mozione 1-00481, presentata in data 11 gennaio 2000, annunciata nella se-

duta n. 743 e riportata nell'allegato B del Resoconto di tale seduta, sottoscritta oltre che da me da altri colleghi, avente ad oggetto un pronunciamento dell'Aula in ordine alla localizzazione della istituenda sezione distaccata della corte d'appello per il Lazio sud, con sede in Frosinone.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di una mozione, quindi la sua richiesta diviene di competenza della Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Gruppo cui lei appartiene sarà sicuramente sollecito nell'invitare la Conferenza ad orientarsi affinché la discussione di tale mozione sia inserita al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse;
- b) nel comma 1, dopo le parole: «il fatto non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»;
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».

EMENDAMENTO

1.1 (testo 2)

SENESE, RUSSO

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel comma 1» inserire le seguenti: «le parole "pronunciate in seguito a dibattimento" sono soppresse e»; nella rubrica sopprimere le parole: «di condanna».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1 (testo 2)

SENESE

Approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita con le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti

strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383».

EMENDAMENTI

2.100

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

2.1

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce» con le seguenti: «può trasferirlo, sempre se possibile e se non contrario a norme di legge».

2.2

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio».

2.2 (testo 2)

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio»; sopprimere inoltre le parole: «valutandone l'opportunità».

2.3

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «è pronunciata sentenza di proscioglimento» inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

2.4

PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «decorsi 5 anni» fino alla fine del comma con le seguenti: «decorsi 3 anni dalla sua adozione senza che sia intervenuta sentenza di primo grado e 5 anni senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna».

2.5

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di proscioglimento» inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

EMENDAMENTO

3.2

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione i dipendenti, di cui all'articolo 1, possono essere sospesi, a seguito di indagine disciplinare, con provvedimento motivato, dalle funzioni fino alla sentenza definitiva. La sospensione, se intervenuta, è revocata di diritto in caso di assoluzione in secondo grado».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

*(Procedimento disciplinare a seguito
di condanna definitiva)*

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa per alcuno dei delitti indicati nell'articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

4.1

SENESE, RUSSO

Approvato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 19 del codice penale al primo comma dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro".

1-bis. Dopo l'articolo 32-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 32-*quinquies*. (*Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego*) Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di im-

piego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

1-ter. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale."».

Conseguentemente al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 2, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare.».

4.1a

SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI, GRECO, PERA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è risolto» aggiungere le seguenti: «a seguito di procedimento disciplinare salvo che si accerti la particolare tenuità del fatto».

4.2

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta» con l'altra: «sessanta»; al terzo periodo sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «centoventi».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pub-

blica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

EMENDAMENTI

5.1

SENESE, RUSSO

Approvato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 335-*bis*. – Salvo quanto previsto dall'articolo 322-*ter*, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".

1-*bis*. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo secondo del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

2. All'articolo 321 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo secondo del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «immobili confiscati» inserire le altre: «ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale».

5.2

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI, PERA

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «dispone» con le altre: «può disporre».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7.

Approvato

(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali)

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

SENESE

Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato)

1. Al primo comma dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2"».

7.0.2

SENESE, RUSSO

V. testo 2

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 non si applicano ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.2 (testo 2)

SENESE, RUSSO

Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. A detti procedimenti non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO**n. 1**

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: «sentenza di proscioglimento» inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non definitiva».

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo D'Alema-I)

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* (3736-B)

(presentato in data **31/01/01**)

S.3736 approvato da 3° Aff. esteri; C.5861 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa (4961)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 5° Bilancio

(assegnato in data **31/01/01**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri. – «Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205» (1137-3950-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 18 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-

articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 101879 del 18 dicembre 2000, con il quale sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a Commissione permanente.

Negli scorsi mesi di dicembre e gennaio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tali comunicazioni sono state deferite alla 5^a Commissione parlamentare.

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 30 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente (*Doc. LX*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 13^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso il Servizio affari generali del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Veneto.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 gennaio 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 190

- ASCIUTTI: sull'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Nocera Umbra (Perugia) (4-19238) (risp. DI NARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- BONATESTA: sull'ineleggibilità del sindaco del comune di Monte Romano (Viterbo) (4-15921) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulle anomalie verificatesi nel recapito degli avvisi di pagamento dell'ICI nel comune di Nepi (Viterbo) (4-19691) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- BORNACIN: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21528) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
- FLORINO: sull'abusivismo edilizio nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) (4-15834) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LARIZZA: sul ricorso ai congedi parentali (4-19221) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- LAURO: sulla sede dei centri per l'impiego di Napoli (4-20607) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- MARRI: sulla mancata reintegrazione del signor Gerardo Vettese nella carica di consigliere comunale di Laterina (Arezzo) (4-20861) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MELE: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21608) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
- MIGNONE: sulla crisi del Calzaturificio del Basento (4-20882) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- NOVI: sulle funzioni esercitate dal sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli), dottoressa Rosaria Borrelli (4-20448) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PASQUINI: sulla fusione della Universo assicurazioni e della Universo vita spa (4-19644) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- RUSSO SPENA: sull'irruzione verificatesi nei locali della facoltà di lettere di Palermo il 9 giugno 2000 (4-19608) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sul comportamento del sindaco di Chieti (4-20290) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- RUSSO SPENA ed altri: sulle manifestazioni verificatesi in occasione del vertice europeo di Nizza (4-21542) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
- SALVATO: sui centri di permanenza temporanea per stranieri (4-20655) (risp. DI NARDO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SELLA DI MONTELUCE: sulla riduzione del costo del gasolio per le zone montane (4-18003) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- SERENA: sulla disciplina dell'istituto della cassa integrazione guadagni per le aziende artigiane (4-19710) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- SERVELO: sulla crisi della Mivar (4-20628) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
sul rapporto di collaborazione fra la società Maurizio Costanzo Comunicazioni e la polizia (4-20862) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
- TOMASSINI: sugli aiuti per il settore tessile (4-17177) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- TURINI, MANTICA: sul settore della geotermia (4-12479) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- VALENTINO: sull'acquisto di un immobile sito in Ladispoli da parte dell'associazione culturale Snaporaz (4-19530) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

DI BENEDETTO. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato:

che in data 28 gennaio 2001 un quotidiano nazionale pubblicava la notizia secondo la quale il sottosegretario Ombretta Fumagalli Carulli, che segue le vicende relative alla BSE su delega del Ministro della sanità Umberto Veronesi, aveva affermato che la gestione dell'anagrafe bovina verrà tolta all'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e per il Molise «G. Caporale» di Teramo, definito «non tecnologicamente adeguato»;

che l'Istituto è ente strumentale dello stesso Ministero;

che la notizia ha creato grande sconcerto anche per il grave danno arrecato al sistema così faticosamente messo in piedi e per il rischio inevitabile che corrono tanti posti di lavoro;

che intanto l'Unione europea, visti i brillanti risultati tecnici ottenuti dall'IZSAM anche nel lavoro svolto per un progetto cofinanziato dalla stessa Unione europea, sempre di identificazione elettronica degli animali, prosegue nel coinvolgere l'Istituto teramano in nuovi progetti da realizzare con propri centri di ricerca relativi alla identificazione elettronica e genetica degli animali e alla creazione delle relative banche dati informatizzate,

si chiede di sapere:

se risponda a verità la notizia pubblicata;

nel caso affermativo, come possa il Governo decidere di revocare all'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e per il Molise «G.

Caporale» di Teramo l'incarico per la gestione dell'anagrafe bovina, inserendo tale servizio nel sistema informativo sanitario che come è noto viene affidato ad aziende private.

(3-04283)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LORETO, BATTAFARANO. – *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il procuratore generale della Corte dei conti di Bari nella sua relazione annuale, tra le anomalie e gli sprechi clamorosi riscontrati in Puglia, ha segnalato il caso della ASL Taranto 1, che contribuisce con proprie risorse finanziarie all'attività di un'azienda speciale istituita dalla camera di commercio di Taranto per perseguire finalità concorrenziali con la stessa ASL TA 1, tra cui l'attività di un laboratorio di analisi;

che tale sconcertante vicenda si è sviluppata quando l'ASL TA 1 era diretta dal dottor Giuseppe Brizio;

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri interrogati su questa strana attività della ASL TA 1 e della camera di commercio di Taranto;

se sia tuttora in corso il sostegno finanziario della ASL TA 1 ad una azienda speciale che svolge attività concorrenziali nei confronti della stessa ASL TA 1;

se risponda a verità che, in concomitanza con la menzionata vicenda, un'altra azienda speciale costituita dalla camera di commercio Subfor procedeva all'assunzione di una parente stretta dell'allora direttore generale della ASL TA 1, la quale tuttora presta servizio non presso l'azienda Subfor di Taranto, ma presso la sezione decentrata dalla camera di commercio di Castellaneta.

(4-22051)

LORETO, PAPPALARDO. – *Ai Ministri della sanità, della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il procuratore generale della Corte dei conti di Bari nella sua relazione annuale, tra le varie anomalie e i più clamorosi sprechi riscontrati in Puglia, ha segnalato il caso dell'ASL TA-1, che contribuisce con proprie risorse finanziarie (cospicue) all'attività di un'azienda speciale istituita dalla camera di commercio di Taranto per perseguire finalità concorrenziali con la stessa ASL TA-1;

che tale sconcertante vicenda si è sviluppata quando era direttore generale della stessa ASL TA-1 il ragioniere Giuseppe Brizio, che, pur privo dei requisiti previsti dalla legge, come è stato definitivamente accertato dalla stessa regione e dalla magistratura, ha diretto la sanità tarantina per circa 5 anni, portandola ad una situazione debitoria drammatica (unica in Puglia), che recentemente ha causato, solo nella provincia di Taranto, il

passaggio all'assistenza sanitaria indiretta, per lo «sciopero» dei farmacisti dell'intero territorio provinciale, che non vengono rimborsati da diversi mesi;

che in concomitanza con questa strana e sconcertante costituzione di azienda speciale, che paradossalmente l'ASL TA-1 sostiene finanziariamente per farsi la concorrenza, sarebbe stata assunta, come dipendente di un'altra azienda speciale costituita dalla camera di commercio di Taranto per la gestione del centro Subfor, la signorina Maria Brizio, poco più che ventenne e priva di qualsivoglia titolo ad eccezione di quello di essere figlia dell'ex direttore generale dell'ASL TA-1;

che la signorina Brizio, pur dipendente dell'azienda speciale Subfor, è stata subito trasferita nella sede decentrata della camera di commercio di Castellaneta, dove presta servizio senza averne alcuna legittimazione;

che alle dipendenze dell'azienda speciale che ha suscitato l'interesse della procura generale della Corte dei conti di Bari sarebbe stato assunto, invece, il dottor Paride Gonzales, cognato del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto dottor Matteo Di Giorgio;

che quest'ultima assunzione clientelare è solo una delle tante, propiziate dall'ex direttore generale dell'ASL TA-1, a favore di familiari, parenti ed amici del suddetto magistrato, già più volte segnalate con altre interrogazioni parlamentari al Ministro della giustizia e al Ministro della sanità,

gli interroganti chiedono di sapere:

se rispondano al vero i fatti descritti in premessa e chi siano tutti gli altri dipendenti dell'azienda speciale che ha richiamato l'attenzione della procura generale della Corte dei conti e dell'altra azienda speciale costituita per la gestione del centro Subfor;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, per l'immediata cancellazione dell'anomalia riscontrata dal magistrato contabile nella sua relazione annuale.

(4-22052)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che notizie stampa hanno denunciato che gravi scontri sono avvenuti il 30 gennaio 2001 «a Quito, nei pressi dell'Università salesiana, tra la polizia e gli indios, al termine dei quali sette indigeni sono rimasti feriti» (notizia ANSA del 31.01.01);

che secondo la fonte sopra citata testimoni hanno riferito che gli incidenti sono scoppiati quando la polizia ha attaccato un corteo di 6000 indios, ma secondo alcuni erano 10.000, cui si erano aggiunti studenti universitari. Gli indios, che hanno cominciato a riunirsi nella capitale ecuadoregna fin da domenica per protestare contro gli aumenti del prezzo del gas, della benzina e dei trasporti, protestavano anche per l'arresto del

loro *leader* Marcelo Vargas, presidente della Confederazione delle nazionalità indie (Conaie), arrestato per aver incitato alla sovversione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare e se non si intenda intercedere per la liberazione di Marcelo Vargas, rappresentante di un movimento che ha portato avanti le più grandi battaglie per la difesa dei diritti umani e per la ricerca di una giustizia sociale e solidale, di Luis Maldonado, uno dei *leader* del Fronte popolare, e di tutti gli altri esponenti arrestati ingiustamente.

(4-22053)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che gli UTE (uffici tecnici erariali) determinano la rendita degli immobili ipotizzando una redditività del cespite in funzione del saggio determinato su investimenti analoghi:

a) 4% per immobili industriali;

b) 5% per alberghi e ristoranti;

c) 6,5% per le sedi di banche;

che per determinare i valori dei cespiti ai fini ICI (imposta comunale sugli immobili) la legge fissa il coefficiente 50;

che conseguentemente il valore degli immobili risulta così determinato: per gli immobili industriali pari al doppio del reale; per alberghi e ristoranti pari a due volte e mezzo del reale; per le sedi di banca pari a tre volte e mezzo del reale;

che questi coefficienti (redditività) sono diversi a seconda delle regioni d'Italia;

che per esempio in Emilia (Rimini) gli alberghi avrebbero per il fisco un valore meno della metà che in Puglia,

l'interrogante chiede di conoscere:

per singola regione i coefficienti predetti;

cosa il Governo intenda proporre sia per evitare le palesi ingiuste sperequazioni da regione a regione sia per evitare il monumentale contenzioso creatosi;

che cosa il Governo intenda proporre per evitare, relativamente al progresso, l'applicazione della regola «chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto».

(4-22054)

LAGO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – L'interrogante chiede di sapere per quale ragione il comune di Tezze sul Brenta (Vicenza), del quale è anche sindaco, sia tenuto a pagare all'ANAS di Roma un canone per la concessione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la strada statale n. 47 della Valsugana e se tale canone non debba, invece, essere a totale carico dell'ANAS.

(4-22055)

MINARDO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le recenti disposizioni ministeriali per arginare il fenomeno della «Blue Tongue» non consentono la movimentazione dei ruminanti dal territorio siciliano verso il resto del territorio nazionale;

che nel caso in specie il provvedimento appare oltremodo restrittivo e penalizzante per la provincia di Ragusa dove non sono mai stati registrati casi di malattia;

che in data 22 novembre 2000 il responsabile del settore medicina veterinaria dell'AUSL 7 di Ragusa ha avanzato richiesta di deroga alle disposizioni sulla Blue Tongue in Sicilia;

che in data 11 dicembre 2000 anche l'Ispettorato regionale veterinario dell'assessorato alla sanità della regione siciliana ha ribadito la suddetta richiesta;

tenuto conto che la movimentazione dei capi bovini verso i mercati delle altre regioni italiane rappresenta per la provincia di Ragusa, a grande vocazione e tradizione zootecnica, un importante e necessario sbocco di mercato specie in un periodo in cui la crisi del settore è gravissima,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga immediatamente necessario approvare provvedimenti di deroga alle disposizioni sulla «Blue Tongue» in Sicilia, così come opportunamente richiesto dalle organizzazioni professionali agricole e sostenuto dalle citate note degli organi sanitari della regione siciliana competenti, che a distanza di diversi mesi non hanno ancora ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero interessato.

(4-22056)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Corpo forestale dello Stato è a tutti i sensi un Corpo di polizia a norma della legge n. 121 del 1981 e dello stesso vigente codice di procedura penale e come tale è un Corpo ad ordinamento civile militarmente organizzato (legge n. 804 del 1948);

che il Corpo forestale dello Stato è gerarchicamente organizzato per cui ogni funzionario è inserito in una graduatoria («ruolo») divisa per livelli che corrispondono ai gradi;

che con decreto del direttore generale del Corpo forestale dello Stato emesso in data 31 agosto 2000 il dottor Sergio Costa, ufficiale del Corpo forestale dello Stato di ottava qualifica funzionale, veniva nominato capo del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli;

che la vacanza del posto di coordinatore non è stata pubblicizzata dall'amministrazione come in altri casi su appositi bollettini evitando qualsiasi «trasparenza» ma anzi il posto è stato arbitrariamente liberato convincendo il precedente coordinatore ad assumere in cambio un incarico molto ben remunerato;

che la nomina del dottor Costa, dall'ottava qualifica funzionale corrispondente al grado di maggiore, ha stravolto ogni criterio gerarchico in quanto nello stesso ufficio vi erano ufficiali con la nona qualifica funzionale per cui si verifica attualmente il controsenso che un maggiore coordina un colonnello e a tal proposito la sentenza n. 1677 C 8 della sesta sezione del Consiglio di Stato registrata il 17 dicembre 1998 in merito ad analogo caso recita in tal modo: «Il conferimento di un incarico di coordinamento ad un sottordinato stravolge ogni criterio di razionalità e trasforma l'assegnazione in una promozione conferita al di fuori di ogni regola di avanzamento di carriera»;

che risulta che lo stesso dottor Costa esplica presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il ruolo di segretario tecnico del ministro Pecoraro Scanio e che tale compito lo assorbe per quasi tutta la settimana facendo sì che un incarico così delicato come la dirigenza dell'ufficio di Napoli sia lasciato senza un coordinatore a sè stante;

che tale situazione già ha ingenerato gravi disagi: un ufficio acefalo per 4 giorni lavorativi su 6 ha affrontato spesso con lapalissiane *défaillance* in una delle stagioni più rovinose per incendi ed alluvioni,

si chiede di sapere:

come mai proprio per un'area ad alto rischio di criminalità ambientale quale l'area metropolitana e la provincia di Napoli, con problemi di abusivismo edilizio, attività venatoria abusiva, traffico di animali protetti, discariche abusive, inquinamenti segnalati spesso dagli stessi parlamentari verdi, oggi si agisca da parte degli stessi personaggi politici in modo così pregiudizievole per l'attività e l'ordinamento della pubblica amministrazione;

se non si ritenga opportuno che venga svolta una inchiesta sugli organi ministeriali competenti che hanno effettuato tali abusi, che venga ripristinato l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, che – si ribadisce – deve sussistere come un «Corpo ad ordinamento civile militarmente organizzato», e che infine si ritorni ai criteri di trasparenza dovuti evitando qualsiasi pratica di favoritismo e «voto di scambio» dei Ministri nei propri collegi.

(4-22057)

CURTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – (Già 3-03998)

(4-22058)

MANFREDI, TAROLLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il giornale «la Repubblica» del 27 gennaio 2001, con un articolo a firma di Jenner Meletti, ha illustrato il punto di vista delle neoprofessioniste femminili dell'Esercito italiano in occasione del loro giuramento di fedeltà alla Repubblica;

che in tale articolo è riportato il punto di vista delle giovani militari con le seguenti parole: «I ragazzi militari ci preparano da mangiare e

poi lavano i piatti. Ci portano in giro con i camion. Dispiace dirlo, ma sono i nostri schiavetti. Del resto noi siamo volontari e loro di leva»;

che dallo stesso servizio si rileva che «i ragazzi di leva, giacca e cappello bianco, stanno dietro il bancone della mensa e servono spaghetti, calamari fritti e insalata» e, afferma una giovane professionista, «del resto, lo vede quel prato verde? È bello fresco, perché viene annaffiato ogni giorno dal nostro sudore»;

considerato che:

tra i ragazzi di leva ci sono giovani di livello culturale e di prestanza fisica di grande rilievo, che hanno scelto di svolgere il servizio militare, e non quello civile, evidentemente per servire la patria in armi;

l'impiego dei giovani di leva in compiti solo logistici può essere mortificante per gli stessi,

si chiede di sapere:

se i giovani di leva siano impiegati esclusivamente o prevalentemente solo per incarichi logistici;

quale sia l'orientamento del Ministro in merito all'utilizzazione dei giovani di leva rispetto ai compiti attribuiti ai volontari.

(4-22059)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la sicurezza è un diritto civile fondamentale di cui i cittadini sentono sempre di più il bisogno;

che in Veneto esiste, legato al fenomeno dell'immigrazione clandestina, un aumento della criminalità diffusa che genera allarme sociale;

che di conseguenza è sempre maggiore l'esigenza della presenza delle forze dell'ordine sul territorio al fine di svolgere opera di controllo, prevenzione e repressione del crimine nonché di scoraggiare i delinquenti fungendo da deterrente;

che l'utilizzo di un mezzo veloce e maneggevole come quello dell'elicottero in Veneto è limitato dal fatto che la polizia di Stato ne possiede solo uno di stanza a Venezia,

l'interrogante chiede di sapere:

di quante unità sia il personale addetto ed abilitato al servizio con l'elicottero;

quante ore di volo annue effettui l'elicottero di stanza a Venezia e quante per i servizi di controllo del territorio e di prevenzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di potenziare questa forma di controllo del territorio impiegando anche altri elicotteri, magari più piccoli, ricorrendo, ove vi fossero limitazioni economiche, allo strumento del *service*.

(4-22060)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che un giudice di pace assegnato alla pretura di Ostuni è stato trasferito ad altra sede e però non è stato ancora sostituito;

che ciò sta determinando disagi sia agli uffici giudiziari di Ostuni sia agli utenti, in quanto le cause iscritte sul ruolo di detto magistrato vengono regolarmente sospese, mentre vengono svolte le cause assegnate all'altro giudice di pace;

che l'avvocato Alessandro Saccomanno ha inviato un dettagliato esposto al Consiglio superiore della magistratura ed ai presidenti della corte di appello di Lecce e del tribunale di Brindisi denunciando i gravi disservizi che si sono creati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare.

(4-22061)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato dal quotidiano «Italia Oggi» di venerdì 12 gennaio 2001, il collegio giudicante della Corte dei conti di Palermo ha sollevato questione di legittimità dell'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione;

che con tale atto – motivato dal disposto della legge secondo cui i ricorsi in materia pensionistica presentati alla Corte dei conti devono essere esaminati dal giudice monocratico per il merito e da giudici in composizione collegiale per le sospensioni cautelari in attesa del provvedimento definitivo di merito – d'ora in avanti tutti coloro che avranno un problema pensionistico e si rivolgeranno in sede cautelare alla Corte dei conti non avranno alcuna tutela fintanto che non si avrà il pronunciamento dell'Alta corte,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio intenda predisporre ogni misura idonea per garantire ai pensionati, lesi da questo ritardo nell'attesa del pronunciamento della Consulta, di continuare a veder tutelati i loro diritti.

(4-22062)

MILIO. – *Ai Ministri delle finanze, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in riferimento al decreto ministeriale n.375 dell'11 dicembre 2000 è stata introdotta una anticipazione dell'imposta agevolata da parte dei depositi commerciali e della differenza dell'IVA 20% all'acquisto a prezzo pieno e rivendita con IVA 10% prezzo agevolato;

che tale previsione causa tempi insostenibili per i rimborsi dei tributi anticipati, cauzioni a garanzia delle operazioni di rimborso con costi elevati, concorrenza sleale dei depositi fiscali nonché delle compagnie petrolifere che sono ora autorizzate a vendite al consumo e senza gli adempimenti ai quali sono sottoposti i depositi commerciali, nuovi e complicati adempimenti burocratici da parte di utenti e depositi commerciali, elimi-

nazione della colorazione del carburante agevolato, fatto che ne favorirebbe l'uso fraudolento;

che gli effetti di tale normativa introdotta con decreto ministeriale n.375 dell'11 dicembre 2000 saranno l'inevitabile chiusura per i molti depositi commerciali che non saranno in grado di procurarsi le nuove risorse finanziarie per affrontare il mercato (sono note le difficoltà per gli operatori del Sud ad accedere a finanziamenti bancari), l'aumento del prezzo finale dei carburanti agricoli a causa degli oneri sopra menzionati e alla riduzione dell'offerta dovuta alla chiusura dei depositi, una crisi occupazionale per almeno un migliaio di addetti impiegati nei depositi commerciali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un intervento dei Ministri interrogati affinché, alla luce di questi elementi, riformulino il decreto in questione almeno nei punti riguardanti la commercializzazione dei carburanti agevolati, in particolare lasciando la colorazione del prodotto che consentirebbe di acquistare a prezzo agevolato e non metterebbe nella posizione di precarietà finanziaria i rivenditori.

(4-22063)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 stabilisce l'affidamento alla società Poste Italiane del servizio universale elencato nel comma 2 dell'articolo 3;

che la società Poste Italiane ha stipulato una convenzione con l'Agenzia di recapito espresso presente a Lecce per l'espletamento del servizio di recapito delle raccomandate nell'area urbana di Lecce;

che le organizzazioni sindacali FAILP- CISAL, SAILP- CONF-SAL, SLP- CISL hanno rigettato la decisione aziendale di esternalizzazione del servizio recapito raccomandate;

che tale azione di esternalizzazione contravviene agli accordi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e la società Poste Italiane in data 11 gennaio 2001 alla presenza del Sottosegretario di Stato per il lavoro;

che di fatto tale decisione produrrà la contrazione di diverse unità lavorative,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di mantenere il livello occupazionale nella società Poste, in questo caso nel centro postale operativo di Lecce.

(4-22064)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che Otranto ed il suo pregevole comprensorio turistico sono il risultato del lavoro e dello studio di molti lustri;

che il comprensorio è stato parzialmente realizzato considerato che a fronte dei potenziali 25.000 posti letto ne sono stati realizzati solo 5.000;

che appare strano ed inopportuno che il Governo con aziende a capitale pubblico si orienti verso lo sviluppo di altre aree e non pensi di intervenire per completare il suddetto comprensorio e gli altri comprensori meritevoli di tutela,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con iniziative e programmi orientati verso il completamento ed il definitivo sviluppo del comprensorio turistico di Otranto.

(4-22065)

